



Decreto Legislativo n. 231 8 giugno 2001

Modello di Organizzazione e Gestione

Modello di organizzazione e gestione

1. Parte generale

2. Parte speciale

3. Codice etico



Decreto Legislativo n. 231 8 giugno 2001

Modello di Organizzazione e Gestione

PARTE GENERALE

INDICE

1. II DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE.....	3
1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche	3
1.2 Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa	6
2. LINEE GUIDA.....	8
3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DELLA COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETÀ.....	10
3.1 Motivazioni della Cooperativa nell'adozione del modello di organizzazione e gestione	10
3.2 Finalità del modello.....	10
3.3 Struttura del Modello	11
4. LE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	12
5. ORGANISMO DI VIGILANZA	12
5.1 Requisiti dell'Organismo di vigilanza	12
5.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di vigilanza	13
5.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari	14
5.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	14
6. INFORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE	16
6.1 Informazione del personale.....	16
7. VERIFICHE PERIODICHE.....	16
8. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE E CODICE ETICO	17
9. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE NEL CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO	17
9.1 Sanzioni nei confronti dei dirigenti	17
9.2 Sanzioni per i lavoratori subordinati	18
9.3 Misure nei confronti di consulenti e partner commerciali	19
10.IL SISTEMA SANZIONATORIO	19
11.RIESAME E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231	21

1. II DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, recante la “**Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità, a norma dell’art. 11 delle Legge 29 settembre 2000, n. 300**” (qui di seguito “il Decreto” o “il D. Lgs. 231/2001”), entrato in vigore il 4 luglio successivo, il Legislatore ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle convenzioni internazionali cui l’Italia ha, già da tempo, aderito, quali la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto, è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche (di seguito denominate “Enti”), che va ad aggiungersi alla responsabilità personale del soggetto-persona fisica che, materialmente, ha posto in essere la fattispecie di reato e che mira a coinvolgere nella punizione della medesima, gli Enti nel cui interesse o nel cui vantaggio tali fattispecie di reato sono state commesse.

La responsabilità prevista dal Decreto comprende anche i reati perpetrati all'estero purché per gli stessi non proceda lo Stato (estero) nel quale è stata commessa la fattispecie criminosa.

I punti nodali del Decreto riguardano:

- a) L’individuazione delle persone che, commettendo un reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente, ne possono determinare la responsabilità.

In particolare, possono essere soggetti della fattispecie criminosa:

1. Le persone fisiche che rivestono posizioni di vertice cd. “*apicali*” (rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o di altra unità organizzativa o persone che esercitano, di fatto, la gestione e il controllo);
2. Le persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati;

- b) La Tipologia dei reati previsti:

Reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione - Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea, Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico, Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni

pubbliche, Frode informatica in danno dello Stato e di altro ente pubblico, Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio, Corruzione in atti giudiziari, Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, Istigazione alla corruzione, Concussione, Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri, Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, Traffico di influenze illecite.

Reati informatici e trattamento illecito di dati - Documenti informatici, Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità Danneggiamento di sistemi informatici e telematici, Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità, Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Reati di criminalità organizzata - Associazione per delinquere, Associazione per delinquere, Associazione di tipo mafioso, Scambio elettorale politico-mafioso Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, Alterazione di monete, Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, Falsificazione di valori di bollo, Introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati, Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, Uso di valori di bollo contraffatti o alterati, Uso di valori di bollo contraffatti o alterati, Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali, Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Reati contro l'industria e il commercio - Turbata libertà dell'industria o del commercio, Frode nell'esercizio del commercio, Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, Vendita di prodotti industriali con segni mendaci, Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, Illecita concorrenza con minaccia o violenza, Frodi contro le industrie nazionali.

Reati societari - False comunicazioni sociali, False comunicazioni sociali delle società quotate (Legge 69/2015), Falso in prospetto, Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, Impedito controllo, Formazione fittizia del capitale Indebita restituzione dei conferimenti, Illegale ripartizione degli utili o delle riserve, Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, Operazioni in pregiudizio dei creditori, Omessa

comunicazione del conflitto d'interessi, Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, Illecita influenza sull'assemblea, Aggiotaggio, Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, Corruzione tra privati.

Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.

Reati di mutilazione degli organi genitali femminili - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Reati contro la personalità individuale - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, Prostituzione minorile, Pornografia minorile, Detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori, Pornografia virtuale, Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, Adescamento di minorenni, Tratta di persone, Acquisto e alienazione di schiavi, Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato - Abuso di informazioni privilegiate, Manipolazione del mercato, Illeciti di abuso di mercato, Manipolazione del mercato.

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - Omicidio colposo, Lesioni colpose gravi o gravissime.

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio - Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio.

Reati in materia di violazione del diritto d'autore

Intralcio alla giustizia - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Reati ambientali - Inquinamento ambientale, Disastro ambientale, Delitti colposi contro l'ambiente, Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, Scarico acque reflue, Scarico sul suolo o nelle acque sotterranee, Scarico in mare, Attività di gestione rifiuti non autorizzata, Bonifica siti, Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, Traffico illecito di rifiuti, Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, Sanzioni per il «Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria», Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione», Inquinamento colposo e doloso.

Reati transnazionali - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri, Disposizioni contro l'immigrazione clandestina

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

1.2 Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa

I presupposti perché un ente possa essere ritenuto responsabile secondo la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/01, e che dunque prevedano l'applicazione delle sanzioni indicate dallo stesso decreto, sono:

- a) che sia stato commesso un reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- b) che il reato consumato o tentato – compreso nel catalogo contenuto nel decreto – sia stato commesso da un soggetto che si trovi in una posizione qualificata nell'ente;
- c) che il reato commesso sia espressione della politica aziendale ovvero quanto meno derivi da una lacuna organizzativa.

L'espressione “nell'interesse o a vantaggio dell'ente” contenuta nel decreto deve essere correttamente interpretata, nel senso che mentre il criterio dell'interesse ha senza dubbio una fondatezza sostanziale in quanto rimanda all'azione illecita geneticamente realizzata per favorire l'ente, diversamente il criterio del vantaggio ha un significato non univoco, in quanto potrebbe essere del tutto occasionale. Addirittura in taluni casi la condotta potrebbe essere geneticamente realizzata contro l'interesse dell'ente e pur tuttavia riflettersi, per caso, a vantaggio dell'ente.

Per questo appare più corretta un'interpretazione che ancori in ogni caso la responsabilità dell'ente al fatto che l'azione illecita sia stata geneticamente orientata a perseguire il suo interesse, escludendo ogni rilevanza alle ipotesi in cui il vantaggio sia stato del tutto occasionale.

A conferma dell'interpretazione prospettata, l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto stabilisce che l'ente non è responsabile se il reato è stato commesso nell'interesse esclusivo della persona fisica o di terzi e, perciò, non nell'interesse – nemmeno parziale – dell'ente.

Per quanto riguarda la “posizione qualificata” della persona fisica che commette il reato, il decreto include tra i soggetti la cui condotta illecita può far scattare la responsabilità dell'ente:

- 1) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso (c.d. soggetti in posizione “apicale”);
- 2) persone immediatamente sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti apicali (c.d. soggetti in posizione “para-apicale”).

Fermo restando quanto su esposto, l'art. 6 prevede l'esonero dalla responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

1. L'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, precedentemente alla commissione del fatto di reato, un **modello di organizzazione e di gestione** idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito il “Modello”);
2. Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del medesimo nonché di proporne l'aggiornamento sia stato affidato ad un **Organismo di Vigilanza dell'Ente** (di seguito OdV), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
3. Le persone che hanno commesso il reato abbiano agito **eludendo fraudolentemente** il suddetto modello;
4. Non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione “para-apicale”, la responsabilità dell’ente è esclusa quando:

- alla commissione del reato non ha contribuito l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza;
- prima della commissione del reato l’ente ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

La mancata adozione dei modelli organizzativi di tipo preventivo può essere perciò indice di una “organizzazione difettosa” dell’ente, poiché indicativa della sua negligenza nell’adottare cautele idonee alla prevenzione dei reati.

Per quanto concerne i dipendenti, l’art. 7 prevede l’esonero nel caso in cui l’Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, precedentemente alla commissione del reato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede, altresì, che il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

- a) Individuare le attività nel cui ambito sussiste la possibilità che siano commessi reati della specie di quelli previsti dal Decreto;
- b) Prevedere specifici protocolli/procedure dirette a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’OdV;
- e) Introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto 231 prevede che i Modelli possano essere adottati garantendo le sopramenzionate esigenze sulla scorta di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull’idoneità dei Modelli a prevenire le fattispecie di reato.

È infine, previsto che negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall’organo dirigente, eventualmente avvalendosi di professionisti e consulenti esterni.

2. LINEE GUIDA

La realizzazione del presente Modello si ispira alle Linee Guida adottate da Confindustria il 7 marzo 2002 e aggiornate al marzo 2014. In particolare, il percorso da queste indicato per l'elaborazione del modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- Individuazione delle cd. *aree a rischio o aree sensibili*, dirette ad identificare e verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione di reati;
- Predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli/procedure. A supporto di ciò, è previsto l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate, su indicazione del vertice apicale, dal management e dal personale aziendale, diretto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un efficace sistema di controllo interno. All'uopo, le componenti più significative del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono:
 - ✓ Codice etico;
 - ✓ Sistema organizzativo;
 - ✓ Procedure manuali ed informatiche;
 - ✓ Poteri autorizzativi e di firma;
 - ✓ Sistemi di controllo e gestione;
 - ✓ Comunicazioni al personale e relative istruzioni.

Il sistema di controllo deve, altresì, essere informato ai seguenti principi:

- ✓ Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- ✓ Separazione delle funzioni, nel senso che nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo;
- ✓ Documentazioni dei controlli;
- ✓ Introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio disciplinare per la violazione delle norme e delle procedure previste dal Modello;
- ✓ Individuazione di un OdV i cui principali requisiti siano:
 - Autonomia ed indipendenza;
 - Professionalità;
 - Continuità di azione.

Al riguardo, qualora non si intenda ricorrere alla creazione ex novo di un organismo ad hoc, le Linee Guida individuano, tra le strutture normalmente già presenti in aziende medio-grandi, il Comitato per il Controllo, ove presente, e l'Internal Auditing quali organi che, se ben posizionati e dotati di adeguate funzionalità, possono efficacemente svolgere la funzione di OdV.

- Obbligo da parte delle funzioni aziendali e, segnatamente, di quelle individuate come maggiormente "*a rischio*", di fornire informazioni all'OdV, sia periodicamente, su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia saltuariamente al fine

- di segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (in quest'ultimo caso l'obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche);
- Possibilità di attuare, in seno ai gruppi, soluzioni organizzative che accentrino presso l'OdV le risorse operative da dedicare alla vigilanza;
 - Facoltà nelle piccole imprese per l'organo dirigente di svolgere direttamente i compiti e le attività dell'OdV, eventualmente con il supporto di professionisti esterni.

Resta inteso che la scelta di non seguire alcuni punti specifici delle Linee Guida non inficia la validità di un Modello. Questo, infatti, essendo redatto con riferimento alle peculiarità di una società particolare, può discostarsi dalle Linee Guida che per loro natura hanno un carattere generale.

3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DELLA COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETÀ

3.1 Motivazioni della Cooperativa nell'adozione del modello di organizzazione e gestione

Cooperativa Roma Solidarietà, al fine di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza sempre maggiori nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto conforme alla propria politica aziendale procedere all'adozione di un modello di organizzazione e gestione in linea con le prescrizioni del D. Lgs. 231/2001.

Tale iniziativa, unitamente all'adozione del Codice Etico, è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello, al di là delle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della società e di tutti gli altri soggetti che entrano in contatto con la stessa (Fornitori, Partners, Collaboratori a vario titolo), affinché si conformino, nell'espletamento delle proprie attività, a comportamenti e condotte corrette e lineari, tali da prevenire il rischio della commissione dei reati contemplati nel Decreto Legislativo 231/2001.

3.2 Finalità del modello

Il Modello predisposto dalla Cooperativa Roma Solidarietà si fonda sull'implementazione di un sistema di procedure organizzative ed operative e di attività di controllo che nella sostanza:

- Individuano le aree ed i processi di possibile rischio nell'attività aziendale, con particolare riferimento a quelle attività nel cui ambito si ritiene più elevata la possibilità che vengano commesse le fattispecie di reato previste nel D. Lgs. 231/2001;
- Definiscono un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:
 - ✓ Un sistema normativo composto da un Codice Etico diretto a fissare le linee di orientamento generali e da procedure formalizzate tese a disciplinare in dettaglio le modalità per assumere ed attuare le decisioni nei settori cd. "*sensibili*";
 - ✓ Una struttura organizzativa coerente diretta a ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti ed assicurando che gli assetti voluti dalla struttura organizzativa siano realmente attuati;
 - ✓ Una attività di diffusione organica finalizzata a far conoscere la normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e differenziata nei contenuti e nelle modalità di attuazione in funzione della qualifica dei destinatari e del livello di rischio dell'area in cui questi operano;

- ✓ Deleghe che assicurino una trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e attuazione delle decisioni;
- Individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività potenzialmente a rischio di reato;
- Attribuiscono ad un Organismo di Vigilanza specifici compiti di controllo relativamente all'efficacia ed al corretto funzionamento del Modello, alla sua coerenza, agli obiettivi e al suo aggiornamento periodico.

Pertanto, il Modello si propone come scopo e finalità di:

- Prevenire e ragionevolmente limitare i possibili rischi connessi all'attività aziendale con particolare riguardo all'individuazione e soppressione di eventuali condotte illegali;
- Determinare in tutti coloro i quali operano in nome e per conto della Cooperativa Roma Solidarietà, nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, in un reato passibile di sanzioni penali e amministrative non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti della Cooperativa Roma Solidarietà;
- Informare tutti coloro i quali operano, a qualsiasi titolo, in nome, per conto o comunque nell'interesse della Cooperativa Roma Solidarietà che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- Ribadire che Cooperativa Roma Solidarietà non tollera comportamenti illeciti, di ogni tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le disposizioni legislative in vigore, sono comunque contrari ai principi etico sociali ai quali Cooperativa Roma Solidarietà intende attenersi.

3.3 Struttura del Modello

Il presente Modello si compone di una **Parte Generale**, di singole **Parti Speciali** in relazione alle diverse tipologie di reato disciplinate nel D. Lgs. 231 e considerate passibili di rischio da parte della Cooperativa Roma Solidarietà e di un **Codice Etico**.

Il Modello è stato articolato in tal modo al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso. Ed invero, la Parte Generale contiene la formulazione di principi di diritto da ritenere sostanzialmente invariabili; infatti, dopo un richiamo ai principi del decreto, vengono illustrate le componenti del Modello con riferimento all'Organismo di Vigilanza, la diffusione del Modello nel contesto aziendale, il sistema disciplinare e le misure da adottare nel caso di mancata osservanza delle prescrizioni del modello. Per converso, le diverse Parti Speciali, proprio in considerazione del loro particolare contenuto, sono suscettibili di costanti adeguamenti ed aggiornamenti. Inoltre, l'evoluzione legislativa, quale ad es. una possibile estensione delle tipologie dei reati che, per effetto di altre normative, risultino essere incluse o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto, potrà rendere necessaria l'integrazione del Modello con ulteriori Parti Speciali.

In considerazione di quanto sopra, l'OdV provvederà ad operare simili aggiornamenti delle singole Parti Speciali e simili integrazioni del Modello con ulteriori Parti Speciali.

4. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Per l'individuazione delle attività rischiose ex D. Lgs. 231/01 si è provveduto ad effettuare un'analisi sulla struttura organizzativa della Cooperativa Roma Solidarietà allo scopo di far emergere le aree di attività in cui, per contenuto e per interlocutori, vi sia una possibilità di commettere i reati richiamati dal Decreto.

Per ogni attività a potenziale rischio di commissione di reati sono state approfondite, da parte dei Responsabili delle aree organizzative coinvolte, le possibili fattispecie di commissione dei reati individuati nello svolgimento delle attività sensibili, l'eventuale coinvolgimento di enti pubblici, la normativa di riferimento, esterna e interna, e le modalità operative in vigore, la presenza ed il livello di efficacia delle attività di controllo e delle altre contro misure organizzative, identificando altresì le eventuali opportunità di miglioramento.

Le risultanze dell'analisi, riassunte nella Parte Speciale del presente Modello ex art. 6 comma 2 punto a), vengono validate dagli organi di vertice della Cooperativa Roma Solidarietà e costituiscono punto di riferimento per le attività di integrazione/miglioramento dell'attuale assetto organizzativo e di controllo interno relativamente alle materie di cui al D. Lgs. 231/01.

5. ORGANISMO DI VIGILANZA

Ai fini dell'esonero dalla responsabilità da reato, l'ente deve avere non soltanto adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati, ma anche affidato ad un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza di tali modelli e di curarne l'aggiornamento.

Pertanto, la costituzione dell'Organismo di Vigilanza e l'effettività della sua azione rappresentano un presupposto per l'esonero dalla responsabilità dell'ente.

5.1 Requisiti dell'Organismo di vigilanza

Sulla scorta delle disposizioni del Decreto Legislativo 231/2001 (artt. 6 e 7) e delle indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al detto Decreto, le caratteristiche dell'OdV sono le seguenti:

- **Autonomia ed indipendenza:** I requisiti di autonomia ed indipendenza sono fondamentali affinché l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. Tali requisiti si possono ottenere

- garantendo all'OdV una indipendenza gerarchica la più elevata possibile, e prevedendo una linea di reporting al vertice aziendale;
- **Professionalità:** L'OdV deve possedere le competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unitamente alla indipendenza, garantiscono obiettività di giudizio;
 - **Continuità di azione:** L'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile direttamente alla società, in maniera tale da garantire la dovuta continuità nella attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello assicurandone il costante aggiornamento;
 - **Capacità specifiche:** In tema di attività ispettiva e consulenziale;
 - **Disponibilità di mezzi:** necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni.

In considerazione delle peculiarità delle proprie attribuzioni e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti, l'OdV, nello svolgimento dei propri compiti, si potrà avvalere di quelle funzioni aziendali della Cooperativa Roma Solidarietà che, di volta in volta, si potranno rendere utili allo svolgimento delle attività indicate.

5.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di vigilanza

La mission dell'OdV della Cooperativa Roma Solidarietà consiste in generale nel:

- Vigilare sull'applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di fattispecie di reato previste dal Decreto Legislativo 231;
- Verificare l'efficacia del Modello e la propria capacità di prevenire la commissione delle fattispecie di reato di cui sopra;
- Individuare e proporre alla Direzione aziendale aggiornamenti, modifiche ed integrazioni al Modello in relazione ai cambiamenti della normativa o ai mutamenti aziendali.

Su di un piano più prettamente operativo all'OdV sono affidati i seguenti compiti:

- Verificare periodicamente la mappa delle aree aziendali a rischio di commissione di reato al fine di adeguarla ai mutamenti della attività e/o della struttura aziendale. A tal fine, il Management ed i Responsabili di Area debbono segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di esporre l'azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni debbono avvenire per iscritto (anche via e-mail) e non in forma anonima;
- Effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nelle singole Parti Speciali del Modello;
- Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che debbono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV;
- Condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate all'attenzione dell'OdV;

- Verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di fattispecie di reato, siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 231/2001, provvedendo, in caso contrario, a proporre aggiornamenti degli elementi stessi;
- Coordinarsi con gli altri responsabili aziendali per uno scambio di informazioni, al fine di tenere aggiornate le aree a rischio di reato, tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il loro costante monitoraggio, definire i programmi di formazione per il personale e il contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai dipendenti e agli organi sociali, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001;
- Coordinarsi con il management aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare;
- Interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del modello a tali prescrizioni normative.

Per lo svolgimento di tali compiti l'OdV:

- Gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali;
- Dispone, in caso di necessità, di risorse finanziarie e umane adeguate;
- Si avvale del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali che possono a vario titolo essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo.

5.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari

All'OdV sono assegnate due linee di reporting:

- La prima su base continuativa direttamente con il Direttore Generale;
- La seconda su base periodica nei confronti del Collegio Sindacale.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'OdV con le maggiori garanzie di indipendenza.

L'OdV della Cooperativa Roma Solidarietà potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Periodicamente, inoltre, l'OdV della Cooperativa Roma Solidarietà trasmette alla Direzione Generale un rapporto scritto sull'attuazione del Modello.

5.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi - In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del

Modello, secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio. A tal riguardo, valgono le seguenti prescrizioni:

- Devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla azienda;
- L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;
- Le segnalazioni, in linea con quanto prescritto e previsto dal Codice Etico, dovranno avvenire in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'OdV agirà in modo da garantire i soggetti gli autori delle segnalazioni contro qualsivoglia forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza sulla identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede;
- Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è prevista l'istituzione di canali informativi dedicati;
- Le segnalazioni pervenute all'OdV debbono essere raccolte e conservate in un archivio apposito al quale sia consentito l'accesso solo da parte dell'OdV.

Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali - Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al paragrafo precedente, debbono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV della Cooperativa Roma Solidarietà le informazioni concernenti:

- I provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per le fattispecie di reato;
- Le richieste di assistenza legale inoltrate dai capi area o dai dipendenti nel caso di avvio di procedimento giudiziario per le fattispecie di reato previste nel Decreto;
- I rapporti predisposti dai capi area nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi, od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- Le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

6. INFORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE

6.1 Informazione del personale

Cooperativa Roma Solidarietà promuove la conoscenza del Modello, del Codice Etico e delle procedure interne e dei loro aggiornamenti tra tutti i dipendenti che, pertanto, sono tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

Ai fini della attuazione del Modello, la Cooperativa promuove la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs 231/2001 e l'osservanza del Modello tra il personale, i responsabili delle varie funzione coinvolte nel modello e i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i fornitori. A tali soggetti verrà messo a disposizione copia del modello e del Codice Etico contenente le informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Cooperativa Roma Solidarietà; in particolare per collaboratori esterni e partner commerciali i testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a tali principi, politiche e procedure verranno adottate dalla società. Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni o dai partner in contrasto con le linee di condotta indicate nel presente Modello e tale da comportare il rischio della commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, in virtù della attivazione di apposite clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale. Cooperativa Roma Solidarietà curerà la predisposizione, l'aggiornamento e l'inserimento nei contratti, nelle lettere di incarico, negli accordi di partnership, di apposite clausole contrattuali che prevederanno anche l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni eventualmente sofferti da parte della società a causa dell'applicazione da parte del Giudice penale delle sanzioni previste nel D. Lgs. 231/2001.

7. VERIFICHE PERIODICHE

Il Modello organizzativo sarà soggetto a due tipi di verifiche:

1. **Di diritto:** oltre all'aggiornamento costante da parte del OdV del medesimo, la Cooperativa Roma Solidarietà procederà alla verifica dei principali contratti e atti societari di maggiore rilevanza da essa conclusi
2. **Di fatto:** periodica attività di monitoraggio sulla effettività del Modello e periodiche verifiche delle procedure; più particolarmente, l'effettivo funzionamento del Modello sarà verificato dal OdV, sarà intrapresa una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto attraverso delle verifiche a campione. L'esito di tale verifica, con la evidenziazione delle possibili manchevolezze ed i suggerimenti delle azioni da intraprendere, sarà incluso nel rapporto annuale che l'OdV predispone per la Direzione aziendale della società.

8. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE E CODICE ETICO

Il Modello ed il Codice Etico sono due strumenti complementari ed integrati di cui:

- a. Il Codice Etico è stato adottato in via autonoma dalla Cooperativa Roma Solidarietà al fine di comunicare a tutti i soggetti interessati i principi di deontologia aziendale cui Cooperativa Roma Solidarietà intende uniformarsi;
- b. Il Modello risponde, invece, più segnatamente alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001 e tende a prevenire quelle particolari tipologie di rischi/reati previsti nel decreto stesso.

Il presente Modello è comunque diretto a mettere in essere un più ampio sistema di organizzazione e controllo della società anche attraverso i seguenti strumenti:

1. Il Codice Etico sopra richiamato;
2. La comunicazione del personale;
3. Le procedure aziendali;
4. Il sistema di deleghe e procure;
5. Il sistema disciplinare di cui al CCNL applicato nella Cooperativa Roma Solidarietà;
6. In generale lo studio e la conoscenza della normativa italiana.

9. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE NEL CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'art. 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

L'applicazione di sanzioni disciplinari per la violazione delle regole di condotta aziendali prescinde dall'esito del giudizio penale, in quanto tali regole sono assunte dalla società in piena autonomia ed a prescindere dall'illecito che eventuali condotte possono determinare.

9.1 Sanzioni nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, del Modello 231/01 o del Codice Etico nelle attività e processi a rischio, di un comportamento non conforme a quanto contenuto e richiesto del Modello

231/01 e dal Codice Etico stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalla legge, dal Codice Civile e dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

- richiamo verbale
- ammonizione scritta
- multa nella misura massima prevista dal CCNL nel caso concreto
- sospensione nella misura massima prevista dal CCNL nel caso concreto
- licenziamento per mancanze (ai sensi delle proprie previsioni normative).

Nel caso in cui la violazione del Modello 231/01 dovesse portare il venir meno del rapporto fiduciario con l'azienda, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

L'Odv deve essere tenuto debitamente aggiornato riguardo all'applicazione delle eventuali sanzioni emesse.

9.2 Sanzioni per i lavoratori subordinati

I comportamenti tenuti dai lavoratori subordinati in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori subordinati, esse rientrano tra quelle previste dalle "Norme disciplinari" aziendali, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, Legge n. 300/1970 ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previsti dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè norme pattizie di cui al CCNL applicato in azienda.

Tali categorie descrivono le condotte sanzionate sulla base del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, in applicazione dei criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori e di provvedimenti disciplinari contenuti nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro i provvedimenti adottabili sono:

Rimprovero verbale o scritto - Il Dipendente che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'Ente con ordini di servizio od altro mezzo idoneo.

Multa - Il Dipendente che violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della mancanza della "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'Ente con ordini di servizio od altro mezzo

idoneo” prima ancora che la stessa sia stata singolarmente accertata e contestata, ai sensi di quanto previsto al punto 7 del paragrafo II dei suddetti criteri di correlazione.

Sospensione dalla retribuzione e dal servizio - Il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad. es. non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all’OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli) o adotti, nell’espletamento di *Attività Sensibili*, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una mancanza che comporti l’applicazione delle sanzioni. La sanzione sarà commisurata alla gravità dell’infrazione ed alla reiterazione della stessa.

Licenziamento - Incorre nel provvedimento del licenziamento disciplinare senza preavviso, il lavoratore che: adotti nell’espletamento delle *Attività Sensibili* un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco alla commissione di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/2001, indipendentemente dal fatto che tale comportamento possa determinare la concreta applicazione a carico della società di sanzioni previste nel detto Decreto, dovendosi ravvisare in tale condotta un grave nocimento morale o materiale per l’azienda nonché la commissione di un delitto ai termini di legge.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dal OdV e dall’Area Risorse Umane.

Ai prestatori di lavoro subordinato verrà fornita una immediata e diffusa informazione circa l’introduzione delle nuove disposizioni.

9.3 Misure nei confronti di consulenti e partner commerciali

Ogni violazione da parte di consulenti, collaboratori a vario titolo, mediatori commerciali, partner commerciali, delle regole di condotta di cui al presente Modello, verrà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti che prevedono, in tale caso, la risoluzione per fatto e colpa dell’interessato, salva l’eventuale richiesta di risarcimento del danno qualora tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice penale delle sanzioni previste nel D. Lgs. 231/2001.

10. IL SISTEMA SANZIONATORIO

Le sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01 a carico dell’ente, che venga ritenuto responsabile per un reato commesso nel suo interesse da un soggetto che si trovi in posizione qualificata, sono:

- I. Sanzioni pecuniarie;
- II. Sanzioni interdittive;
- III. Confisca;
- IV. Pubblicazione della sentenza.

L'accertamento della responsabilità dell'ente, nonché la determinazione del quantum della sanzione, sono attribuiti al giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità dell'ente.

I. Le sanzioni pecuniarie - Le sanzioni pecuniarie si applicano in tutti i casi in cui venga riconosciuta la responsabilità dell'ente. Esse sono applicate dal giudice penale per "quote", in numero non inferiore a 100 e non superiore a mille, mentre l'importo di ciascuna quota varia in base alla tipologia di reato commesso e va da un minimo di euro 258.23 ad un massimo di euro 1549.37.

Il Giudice determina il numero di quote sulla base della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività eventualmente svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto, oltre che per prevenire la commissione di ulteriori reati; mentre l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

II. Le sanzioni interdittive - Le sanzioni interdittive, irrogabili solo a determinate condizioni e in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinati dal giudice penale che conosce del processo per i reati commessi dalle persone fisiche, tenendo conto dei criteri di scelta specificati dall'art. 14 del Decreto.

Uno degli aspetti di maggiore interesse è che le sanzioni interdittive possono essere applicate all'ente sia all'esito del giudizio e, quindi, accertata la responsabilità dello stesso, sia in via cautelare, ovvero quando ricorrano le seguenti condizioni:

1. gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
2. fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

III. La confisca - La confisca del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente, è una sanzione che consegue obbligatoriamente alla eventuale sentenza di condanna, fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

IV. La pubblicazione della sentenza - La pubblicazione della sentenza è una sanzione che può essere disposta in via eventuale dal giudice quando venga applicata all'ente una sanzione interdittiva.

11. RIESAME E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231

Il Modello 231 viene riesaminato periodicamente dall'Organismo di Vigilanza, al fine di verificarne l'effettività, l'adeguatezza, il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia e funzionalità, curandone il relativo aggiornamento.

L'Organismo nello svolgimento dei suoi compiti si avvale delle competenti strutture aziendali attraverso il coordinamento della Direzione Generale.

Gli aggiornamenti del Modello 231 sono realizzati con cadenza minima biennale, salvo il caso in cui:

- siano introdotti nel D. Lgs. 231 nuovi reati di rilievo per le attività della Cooperativa Roma Solidarietà o svolga nuove attività sensibili o attui significative modifiche organizzative;
- vi siano evidenze di carenze nel Modello 231 che necessitano un tempestivo adeguamento.

Decreto Legislativo n. 231

8 giugno 2001

Modello di Organizzazione e Gestione

PARTE SPECIALE

INDICE

PREMESSA	4
 PARTE SPECIALE "A" - REATI SOCIETARI	
A.1 TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER D. LGS. 231/2001)	6
A.2 AREE E ATTIVITA' A RISCHIO DI REATO	10
A.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO	10
A.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	13
A.4.1 Bilanci ed altre comunicazioni sociali	13
A.4.2 Regolare funzionamento della Cooperativa	14
A.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	14
 PARTE SPECIALE "B" - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	
B.1 TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 E 25 D. LGS. 231/2001)	17
B.1.1 Definizione di Pubblica Amministrazione	20
B.2 AREE E ATTIVITA' A RISCHIO DI REATO	21
B.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO	21
B.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	24
B.4.1. Singole operazioni a rischio: individuazione dei responsabili interni e schede di evidenza	24
B.4.2 Affidamento incarichi professionali	25
B.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	25
 PARTE SPECIALE "C" - REATI CONTRO LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	
C.1 TIPOLOGIA DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI CON LA VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 26 SEPTIES D.LGS. 231/2001)	28
C.2. AREE E ATTIVITA' A RISCHIO DI REATO	28
C.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO	29
C.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	30
C.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	33
 PARTE SPECIALE "D" - REATI INFORMATICI	
D.1 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS D. LGS. 231/2001)	35
D.2 AREE E ATTIVITA' A RISCHIO DI REATO	36
D.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO	37
D.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	37
D.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	39

PARTE SPECIALE "E" - REATI CONTRO L'IMPIEGO DI CITTADINI STRANIERI IRREGOLARI

E.1 REATI CONTRO L' IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODICES D. LGS. 231/2001)	42
E.2 AREE E ATTIVITA' A RISCHIO DI REATO.....	42
E.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO.....	42
E.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI - PROTOCOLLI DI RIFERIMENTO PER L' ASSUNZIONE DI LAVORATORI STRANIERI	43
E.4.1 Presentazione della domanda di nulla osta all'assunzione di lavoratore straniero residente all'estero	43
E.4.2 Rilascio di nulla osta all'assunzione	44
E.4.3 Richiesta e rilascio del visto d'ingresso	44
E.4.4 Ingresso in Italia	45
E.4.5 Obblighi di comunicazione per assunzione	45
E.4.6 Richiesta del rinnovo di permesso di soggiorno prima della scadenza	45
E.4.7 Assunzione di un lavoratore straniero già soggiornante in Italia	46
E.4.8 Divieto di assunzione di un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno.....	47
E.4.9 Validità del permesso di soggiorno per lo straniero che perde il lavoro.....	47
E.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	47

PARTE SPECIALE "F" - REATI TRIBUTARI

F.1 Introduzione e funzione della parte speciale di reati tributari.....	49
F.2 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001	49
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	
Dichiarazione infedele (Art. 4 D.Lgs.n.74 modif. da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019 e inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)	
Omessa dichiarazione (Art. 5 D.Lgs.n.74 modif. da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019 e inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)	
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art.8 D.Lgs.n.74 modif. da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	
Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art.10 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	
Indebita compensazione (Art. 10-quater D.Lgs.n.74 inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)	
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art.11 D.Lgs.n.74 e s.m.i.)	
F.3 Le attività sensibili relative ai reati tributari	54
F.4 Organi e funzioni aziendali coinvolte.....	55
F.4 Regole di comportamento.....	55
F.5 Principi e norme generali di comportamento.....	55
F. 6I controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	56
<i>ALLEGATO 1 - SCHEMA DEI REATI.....</i>	57

PREMESSA

La presente Parte Speciale del Modello 231 contiene, nell'ambito di singole Sezioni, la trattazione dei reati che, allo stato, secondo l'ordine degli articoli del Decreto 231, coinvolgono la responsabilità amministrativa della Cooperativa inquadrando nell'ambito dei comportamenti che possono essere messi in atto da Amministratori, Dirigenti e Dipendenti della stessa, nonché collaboratori, consulenti e, in genere, soggetti esterni operanti con la Cooperativa sulla base di un rapporto contrattuale (congiuntamente i "Destinatari").

Obiettivo della Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato ivi previste.

In particolare, la Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) individuare, con riferimento al singolo reato, le aree di attività a rischio, vale a dire quelle aree di attività della Cooperativa così dette "sensibili";
- b) indicare e/o richiamare le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c) fornire all'ODV ed eventualmente ai Responsabili delle Aree che cooperano con l'ODV gli strumenti necessari per esercitare le attività di controllo, di monitoraggio e di verifica.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte dai Destinatari in conformità a quanto previsto oltre che dalla legislazione vigente e dal Codice Etico adottato dalla Cooperativa, anche dal Modello e dai Protocolli 231 in esso contenuti.

In linea generale l'organizzazione interna della Cooperativa è improntata al rispetto dei criteri fondamentali della separazione dei ruoli e delle responsabilità, della formalizzazione dei compiti, della comunicazione e della definizione delle linee gerarchiche e funzionali.

Di seguito i presupposti di reato che coinvolgono la Cooperativa Roma Solidarietà.

PARTE SPECIALE “A”

Reati societari

A.1 TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER D. LGS. 231/2001)

Propedeutico alla disamina delle aree a rischio di commissione dei reati societari è l'analisi strutturale delle menzionate fattispecie di reato.

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Il reato di false comunicazioni sociali è attualmente riconducibile a due disposizioni normative che nel punire entrambe le ipotesi di rappresentazione non veritiera della situazione economica della società da parte di amministratori, sindaci, direttori generali e liquidatori si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per i soci o i creditori. La prima (art. 2621 c.c.) è una fattispecie di pericolo ed è costruita come una contravvenzione dolosa; la seconda è invece un delitto contraddistinto dal prevedere fra i propri elementi costitutivi un evento di danno per il patrimonio di soci e creditori. Le due fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico di fatti materiali che ancorché oggetto di valutazione non siano veritieri e possano indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società al quale essa appartiene, con l'intenzione di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- La condotta deve essere rivolta a conseguire a sé o a altri un ingiusto profitto;
- Le informazioni false o omesse debbono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica patrimoniale o finanziaria della società al quale essa appartiene;
- La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10 % di quella corretta;
- La responsabilità si estende anche alla ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

False comunicazioni sociali delle società quotate (Legge 69/2015)

La fattispecie di reato si configura allorché gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono consapevolmente fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge

sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)

Integra tale reato chiunque, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentari, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni o occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari e con l'intenzione di ingannarli. Si tratta di un reato analogo a quello di false comunicazioni sociali, contemplando una fattispecie contravvenzionale di pericolo concreto per le ipotesi in cui dalla falsità non derivi un danno patrimoniale per i destinatari del prospetto ed una fattispecie delittuosa per l'eventualità che il danno si verifichi.

Al riguardo, si precisa che:

- Deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- La condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto;
- La condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)

Il reato può essere commesso dai responsabili di una società di revisione i quali nelle relazioni o in altre comunicazioni attestino il falso o occultino informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società in modo tale da indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.

Il reato riguarda quindi i responsabili delle società di revisione. Una ipotesi residuale di coinvolgimento della società soggetta a revisione si potrebbe avere qualora il comportamento dei consulenti sia stato indotto o provocato da un dipendente o amministratore della società i cui bilanci siano oggetto di revisione e qualora questa ne abbia tratto un qualunque vantaggio.

Tutela penale del capitale sociale

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Si puniscono gli amministratori che restituiscono ai soci i conferimenti o li liberano dall'obbligo di restituirli in maniera palese o simulata fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato in esame consiste nella sottrazione realizzata dagli amministratori di una parte del capitale sociale (utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuiti) a quella che, per legge, è la propria naturale destinazione, ossia la funzione di strumento per il conseguimento dell'utile sociale e di garanzia dei creditori. La ricostruzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Anche in tale ipotesi si mira a conservare l'effettività del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge, rispetto a fenomeni di annacquamento del medesimo che potrebbero pregiudicare l'interesse dei creditori: vengono in particolare punite le condotte degli amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote della propria società o di quella controllante (cfr. art. 2359 c.c.), fuori dai casi consentiti dalla legge (cfr. in particolare gli artt. 2357 c.c., 2359bis c.c., 2360, 2483 e 2522 c.c.) cagionando in tal modo una lesione al patrimonio sociale. La ricostruzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel quale è stata posta in essere la condotta estingue il reato.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie è posta a tutela degli interessi dei creditori in fasi particolarmente delicate della vita della società (fusioni, scissioni e riduzioni del capitale sociale), ipotesi in cui viene in considerazione una deliberazione dell'assemblea straordinaria che determina una modifica dell'atto costitutivo e la cui esecuzione potrebbe compromettere le ragioni dei creditori, cui è dunque riconosciuto un diritto di opposizione. Al fine dunque della corretta individuazione della condotta del reato, occorre fare riferimento alla disciplina posta a tutela dei creditori, ed in particolare a quella che regola la riduzione del capitale per esuberanza (artt. 2306, 2445 c.c., rispettivamente relative alle società di persone e quelle di capitali), nonché quella relativa ai procedimenti di fusione o scissione della società (art. 2503 c.c., richiamato anche dall'art. 2504 novies, co. 4, c.c. per quanto riguarda la scissione). Il reato è punibile ove dalla violazione della normativa sia derivato un danno per i creditori. Il risarcimento del danno patito dai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Formazione fittizia del capitale (artt. 2632 c.c.)

Il reato, che può essere commesso solo dagli amministratori o dai soci conferenti, è integrato dalle seguenti condotte:

- Fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale
- Sottoscrizione reciproca di azioni o quote
- Sopravalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Commettono il reato i liquidatori che ripartiscono i beni sociali tra i soci, eventualmente con il concorso di questi, ove sussistano ipotesi di istigazione prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, ove dal fatto derivi un danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Tutela penale del regolare funzionamento della società

Impedito controllo (art. 2625)

Il reato può essere commesso soltanto dagli amministratori che occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali (collegio sindacale) o alle società di revisione procurando un danno ai soci.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2637 c.c.)

La condotta consiste nella determinazione, da parte di chiunque vi abbia interesse, con atti simulati o con la frode della maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri un ingiusto profitto.

Tutela penale della trasparenza del mercato

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Il reato di aggio consiste nella diffusione di notizie false e nella realizzazione di operazioni simulate o comunque di altri artifici, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero a minare in modo significativo la fiducia del pubblico nella stabilità finanziaria di banche.

Tutela penale delle funzioni di vigilanza

Ostacolo all'esercizio delle funzioni di pubblica vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato può essere commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società sottoposte per legge alle autorità di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali:

- Nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti non rispondenti al vero, sulla situazione economica patrimoniale o finanziaria della società;
- Ovvero allo stesso fine occultano con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare;
- Ovvero in qualsiasi forma anche omettendo le comunicazioni dovute consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

Il reato, introdotto dall'art. 31 della legge n. 262/2005, consiste nella violazione, da parte dell'amministratore o di un componente del consiglio di gestione, degli obblighi di comunicazione imposti dall'art. 2391, comma 1, c.c., il quale prevede che si dia notizia agli amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse, per conto proprio o di terzi, si abbia in una determinata operazione della società se dalla

violazione siano derivati danni alla società o a terzi. Tale reato è, però, sanzionato ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 soltanto quando dal compimento dello stesso abbia tratto interesse o vantaggio la Società.

A.2 AREE E ATTIVITA' A RISCHIO DI REATO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale “A” del Modello, le seguenti:

- la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cooperativa, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica (bilancio d’esercizio, bilancio consolidato, relazione trimestrale e semestrale, ecc.);
- la predisposizione di prospetti informativi;
- la predisposizione e divulgazione verso l’esterno di dati o notizie (anche ulteriori rispetto a quelli di cui ai punti precedenti relativi comunque alla società);
- rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione;
- la predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e la gestione dei rapporti con le stesse;
- il compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio potranno essere disposte dal Direttore Generale della Cooperativa al quale viene a tal fine dato mandato di analizzare il vigente sistema di controllo e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

A.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti della Cooperativa, consulenti e partner come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Societari, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Cooperativa e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti della Cooperativa, i consulenti e partner in relazione al tipo di rapporto in essere con la Cooperativa, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti della Cooperativa – con riferimento alla rispettiva attività – devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi – che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello – contenuti nei seguenti documenti, le cui modalità di approvazione e modifica rimangono quelle attualmente in vigore:

- il Codice Etico;
- le regole di *corporate governance* adottate in recepimento del Codice di autodisciplina della Cooperativa e della normativa societaria e regolamentare rilevante;
- il Regolamento interno per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni;
- la Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione al mercato delle informazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da "persone rilevanti";
- le istruzioni operative per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale;
- le procedure amministrativo contabili per la formazione del bilancio di esercizio e consolidato e della semestrale;
- il piano dei conti di Contabilità Generale;
- ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo in essere nella Cooperativa.

Ai consulenti e ai partner deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Cooperativa la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli Esponenti della Cooperativa, in via diretta, e i consulenti e i partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Cooperativa, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati Societari;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cooperativa.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
 - omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cooperativa;
 - non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale, nelle procedure amministrativo contabili, nel piano dei conti di Contabilità Generale;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla gestione, al trattamento ed alla comunicazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Cooperativa e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della Cooperativa e relativi diritti.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi;
 - presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Cooperativa e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della Cooperativa e relativi diritti;
- assicurare il regolare funzionamento della Cooperativa e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione o dei soci;
 - porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione, (a) tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla

ulteriore normativa di settore, nonché (b) la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;

- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Cooperativa;

- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

- osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;

- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette.

A.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'osservanza dei principi sopra indicati e della prevenzione dei reati descritti, si indicano di seguito le procedure per lo svolgimento delle attività nelle aree a rischio.

A.4.1 Bilanci ed altre comunicazioni sociali

La redazione del bilancio annuale e di tutte le comunicazioni previste dalla legge dirette ai soci ed ai creditori deve essere attuata conformemente alle procedure esistenti, attraverso i seguenti procedimenti operativi:

- Le funzioni competenti identificano i dati e le informazioni da fornire per l'elaborazione del bilancio. A tal fine, sono determinati in modo chiaro e preciso i dati e le informazioni oggetto di comunicazione, i criteri per l'elaborazione dei dati ed infine la tempistica della consegna dei dati.
- I dati vengono trasmessi alla funzione competente (Amministrazione) attraverso un sistema proceduralizzato che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti.

- L'Amministrazione provvede a redigere il Bilancio civilistico che invierà al consulente fiscale per la trasformazione dello stesso in formato CEE.
- Il Bilancio, poi, viene approvato dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea dei Soci.
- La documentazione relativa alle comunicazioni sopra descritte è a disposizione del Direttore Generale, del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza.

A.4.2 Regolare funzionamento della Cooperativa

Al fine di prevenire la commissione del reato di impedito controllo sulla gestione societaria da parte degli organi sociali, si richiama il rispetto delle regole di corporate governance e del rispetto delle procedure della Cooperativa relative. In particolare:

- a) Il responsabile dell'Area Amministrazione cura i rapporti con il Collegio Sindacale con compiti di coordinamento e di raccolta delle informazioni e documenti richiesti;
- b) Debbono essere tempestivamente trasmessi al Collegio Sindacale tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea o sui quali il Collegio Sindacale debba esprimere un parere;
- c) Il Collegio Sindacale verifica periodicamente i documenti sulla gestione societaria;

A.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Societari sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge o diffuse al mercato, in ragione della circostanza che il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato è sottoposto a verifica di una società di revisione, l'Organismo di Vigilanza provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
 - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente della Cooperativa ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;
- c) con riferimento alle altre attività a rischio:
 - svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;

- svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
- valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente della Cooperativa ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE “B”

Reati in danno alla pubblica Amministrazione

B.1 TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 E 25 D. LGS. 231/2001)

Propedeutico alla disamina delle aree a rischio di commissione dei reati in danno della Pubblica Amministrazione è l'analisi strutturale delle menzionate fattispecie di reato.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura allorché un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria qualità o del proprio potere, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri, denaro o altre utilità.

Tale reato presenta profili di rischio contenuti ai fini del D. Lgs. 231/2001: ed invero, trattandosi di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell'ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un dipendente o un agente della Cooperativa, nell'interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che, approfittando della loro posizione, esigano prestazioni non dovute.

Corruzione (art. 318 – 319 c.p.)

La fattispecie di reato si verifica qualora un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altre utilità al fine di compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio ovvero al fine di compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio.

Il reato si configura altresì nella circostanza in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti conformi o contrari ai doveri di ufficio già commessi dal pubblico agente.

Il reato sussiste, dunque, sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo compia un atto dovuto (ad esempio velocizzare una pratica la cui evasione sia di propria competenza), sia nella circostanza in cui compia un atto contrario ai propri doveri di ufficio (ad esempio garantire la illegittima aggiudicazione di una procedura di evidenza pubblica).

Tale fattispecie di reato si differenzia dalla concussione poiché tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio.

A norma dell'art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio si applicano anche ai privati che promettono o danno a questi ultimi denaro o altre utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, al fine di indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai propri doveri di ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate. Parimenti, viene sanzionata la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o una offerta da parte di un privato.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319ter, c.p.)

La fattispecie di reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio denaro o altre utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale, amministrativo.

Potrà, dunque, essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione.

A completamento dell'esame dei reati previsti dall'art. 24 del decreto (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione e corruzione in atti giudiziari), si evidenzia che, a norma dell'art. 322 bis c.p., i suddetti reati sussistono anche nell'ipotesi in cui essi riguardino pubblici ufficiali stranieri.

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio

La fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per un atto d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altre utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'art. 358 c.p., ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Ciò premesso, va detto che l'art. 322-bis c.p. incrimina altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – tutti coloro che compiano le attività colpite dagli artt. 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altre utilità “a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali” (art. 322-bis.2.2).

Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Tale fattispecie di reato si configura allorché, utilizzando artifici o raggiri e in tal guisa inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti per la partecipazione a procedure di gara pubblica, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere, ad esempio supportate da documentazione artefatta, al fine di ottenere l'aggiudicazione.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

La fattispecie di reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato o da altri enti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato o dall'Unione Europea.

Tale fattispecie può realizzarsi nell'ipotesi in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo documentazione falsa al fine di ottenere finanziamenti pubblici.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.)

La fattispecie di reato si configura allorché colui il quale ha ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Unione Europea, finanziamenti, comunque denominati, destinati e diretti a favorire la realizzazione di opere pubbliche o di opere di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti.

Dal momento che il fatto oggetto di pena consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto, il reato si può configurare anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato e che non vengano destinati alle finalità per le quali erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti mutui agevolati, o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

In tal caso, contrariamente a quanto visto in ordine al punto precedente, (art. 316 bis), non assume rilevanza la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro, indebito, ottenimento.

Va infine evidenziato che tale fattispecie delittuosa, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato. (art. 640 c.p.).

Frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter, comma 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nella circostanza in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o altro ente pubblico.

In concreto il reato in esame potrebbe configurarsi laddove una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto.

Traffico di influenze indebite

Tale reato si configura qualora chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero lo remunera, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

B.1.1 Definizione di Pubblica Amministrazione

La nozione di Pubblica Amministrazione considerata ai fini della individuazione delle aree a rischio è quella dedotta dagli artt. 357 e 358 c.p., alla stregua della quale sono pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio tutti coloro i quali, legati o meno da un rapporto di dipendenza con la Pubblica Amministrazione svolgono una attività regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi. Sulla base di tale nozione sono state analizzate le situazioni di possibili rapporti con:

1. Soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa quali ad esempio: parlamentari e membri del Governo, consiglieri regionali e provinciali, soggetti che svolgono funzioni accessorie;
2. Soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria quali ad esempio: magistrati di ogni genere, soggetti che svolgono funzioni collegate o correlate (a titolo esemplificativo e non esaustivo ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, carabinieri, guardia di finanza, cancellieri, segretari, messi comunali, curatori fallimentari, ect.)
3. Soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa quali ad esempio: dipendenti, funzionari, ed esponenti dello Stato, o di organismi internazionali ed esteri e degli enti pubblici territoriali (funzionari e dipendenti di Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, soggetti che svolgono funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, dipendenti delle aziende di Stato e delle Aziende Sanitarie Locali, soggetti addetti all'esazione di tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri delle soprintendenze ect.), privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio Notai, soggetti privati operanti in regime concessorio o la cui attività sia regolata da norme di diritto pubblico.

Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 322 bis c.p., alla Pubblica Amministrazione così come sopra descritta si considera equiparata quella che svolga funzioni analoghe a quelle indicate nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione Europea di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

B.2 AREE E ATTIVITA' A RISCHIO DI REATO

Le fattispecie di reato sopra delineate rinvengono quale proprio presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione intesa in senso lato e dunque tale da comprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri.

Di conseguenza, sono considerate a rischio di reato tutte quelle aree aziendali e, come conseguenza, tutte quelle attività che implicano rapporti con pubblici ufficiali, incaricati di un pubblico servizio, organi ispettivi, enti pubblici erogatori di contributi e finanziamenti agevolati, enti pubblici e soggetti incaricati di pubblico servizio.

Le aree a rischio così identificate hanno costituito il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo implementate ai fini dell'adeguamento del sistema di controllo interno.

La tipologia e la periodicità delle procedure di controllo implementate sulle diverse aree a rischio di reato sono state definite tenendo in considerazione la rilevanza dei singoli punti di contatto con la Pubblica Amministrazione.

B.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori, Responsabili di Area, dipendenti e collaboratori ("Esponenti della Cooperativa") operanti nelle aree di attività a rischio nonché da collaboratori esterni e partners, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico degli Esponenti della Cooperativa, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori esterni e partners, tramite apposite clausole contrattuali, di:

- Osservare tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano l'attività della Cooperativa, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Improntare l'instaurazione ed il mantenimento di rapporti con la Pubblica Amministrazione a criteri di massima correttezza e trasparenza;

- Osservare tutte le leggi, i regolamenti e i provvedimenti autoritativi che disciplinano i servizi che la Cooperativa eroga in favore delle Pubbliche Amministrazioni nel rispetto delle regole di correttezza e trasparenza che garantiscano l'ottemperanza ai principi di buon andamento ed imparzialità al cui perseguimento mira il servizio erogato;
- Evitare qualsiasi possibile situazione di conflitto di interessi con la Pubblica Amministrazione.

In conformità a tali principi è fatto pertanto divieto di:

1. Porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato rientranti in quelle sopra considerate (art. 24 D.Lgs. 231/2001) e, segnatamente, effettuare o acconsentire ad elargizioni o promesse di denaro, beni o altre utilità di qualsiasi titolo o genere ad esponenti della P.A. o a soggetti terzi da questi indicati o che abbiano con questi rapporti diretti o indiretti di qualsiasi natura. In particolare, non possono essere prese in considerazione segnalazioni provenienti da esponenti della P.A. ai fini della assunzione presso la Cooperativa di personale o, comunque, dell'interessamento da parte della Cooperativa alla assunzione o collocazione di questo presso terzi. Non possono inoltre essere prese in esame segnalazioni provenienti dalla P.A. relative alla indicazione di consulenti o collaboratori o partners, affinché la Cooperativa se ne avvalga nello svolgimento della sua attività o li indichi a propri consulenti o partners.
2. Porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire in sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, ciò nondimeno possano potenzialmente diventarlo;
3. Porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti (sanciti anche dal Codice Etico adottato nell'ambito della Cooperativa) è fatto divieto in particolare di:

- a) Effettuare elargizioni in denaro a Pubblici Funzionari;
- b) Distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque, rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Cooperativa. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per la esiguità del loro valore. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, debbono essere documentati in modo adeguato al fine di consentire le prescritte verifiche;
- c) Effettuare prestazioni in favore dei partners che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i partners stessi;
- d) Riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con i medesimi;

- e) Riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) Scegliere collaboratori esterni o partners per ragioni diverse da quelle connesse alla necessità, professionalità ed economicità e riconoscere ad essi compensi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto in essere e nel valore effettivo della prestazione;
- g) Presentare dichiarazioni non veritiere o incomplete o comunque tali da indurre in errore organismi pubblici, P.A., ai fini della partecipazione a gare di appalto;
- h) Presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- i) Destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi a quelli cui erano destinati;
- j) Accedere senza autorizzazione ai sistemi informatici della P.A. per ottenere o modificare informazioni nell'interesse o a vantaggio della società;

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- 1) I rapporti nei confronti della P.A. per le suddette aree di attività a rischio debbono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla individuazione di un apposito responsabile per ciascuna operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree a rischio;
- 2) Tutti gli Esponenti della Cooperativa, i collaboratori ed i partners che assumono impegni di qualsiasi natura con la P.A. debbono essere espressamente autorizzati in forma scritta dalla Cooperativa. In particolare, da tale autorizzazione scritta si dovrà desumere in modo specifico ed inequivoco l'identità, la qualifica ed i poteri del soggetto autorizzato, il soggetto cui l'autorizzato riporta gerarchicamente;
- 3) Eventuali criticità emerse nel corso del rapporto con la P.A. dovranno essere immediatamente riferite in forma scritta all'OdV;
- 4) Gli accordi di associazione con i partners debbono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura;
- 5) Gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni debbono essere anche essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti dal legale rappresentante o conformemente alle deleghe ricevute;
- 6) Gli incarichi conferiti ai consulenti ed ai partners non possono da questi ultimi essere subappaltati delegati o comunque affidati a soggetti terzi salvo espresso consenso della Cooperativa condizionato all'accertamento dell'esistenza dei presupposti di correttezza, moralità, professionalità ed economicità richiesti per la scelta di tutti i partners e consulenti;
- 7) I contratti con partners e consulenti debbono essere formulati in forma scritta con espressa indicazione dei termini e delle condizioni pattuite. Inoltre debbono essere previste clausole e

condizioni che richi amino alla conoscenza e al rispetto del Codice Etico della Cooperativa e delle norme del D.Lgs. 231/2001;

- 8) La liquidazione dei compensi deve avvenire in modo trasparente, deve essere documentata, e sempre ricostruibile ex post; pertanto, nessun genere di pagamento può essere effettuato in denaro contante o in natura;
- 9) Le dichiarazioni rese ad organismi pubblici ai fini della partecipazione a procedure ad evidenza pubblica o ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi debbono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- 10) Coloro i quali svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento di suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti, dallo Stato o da organismi comunitari, ect.) debbono porre in particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.
- 11) Alle ispezioni giudiziarie o attività analoghe (verifiche tributarie, eventuali sequestri o perquisizioni, accertamenti ai sensi del D. Lgs. 81/2008) debbono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo debbono essere redatti appositi verbali da trasmettere in copia all'OdV.

B.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

B.4.1. Singole operazioni a rischio: individuazione dei responsabili interni e schede di evidenza

Occorre dare debita evidenza alle operazioni svolte nelle aree a rischio di cui al precedente par. B.2.

A tal fine, i Responsabili delle Aree operative all'interno delle quali vengono svolte operazioni a rischio divengono responsabili interni di ogni singola operazione a rischio da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito dell'Area a loro facente direttamente capo.

Detti responsabili divengono:

- I soggetti referenti dell'operazione a rischio;
- Sono responsabili in particolare dei rapporti con le P.A. per le attività in esse svolte.

Le attività a rischio debbono essere portate a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza dai suddetti responsabili tramite la compilazione di appositi report da cui risulti:

- a) Le Pubbliche Amministrazioni interessate dalle procedure oggetto dell'operazione;
- b) La dichiarazione rilasciata dal Responsabile, per sé e per i sub-responsabili interni delegati a svolgere attività che comportino rapporti con la P.A. da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello

svolgimento delle operazioni e che non è incorso in reati considerati nel Decreto Legislativo 231/2001;

- c) L'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento delle operazioni a rischio.

Sulle operazioni in questione l'Organo di Vigilanza potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

B.4.2 Affidamento incarichi professionali

La procedura organizzativa relativa all'affidamento degli incarichi professionali per la prestazione di un'opera o di un servizio ha come obiettivo quello di regolamentare le modalità di conferimento e di esecuzione degli incarichi, in modo tale che attraverso il rispetto del modello organizzativo previsto dalla procedura si eviti che, per mezzo del conferimento di tali incarichi (ad es. ricorrendo a consulenze) possano essere commessi i reati contemplati dagli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 322 c.p., 322-bis c.p.

A tale riguardo, l'Area della Cooperativa che per lo svolgimento di determinate attività dovesse ritenere necessario il conferimento di un incarico (lettera di incarico, contratto di consulenza e/o contratto a progetto) ad un professionista/collaboratore esterno, dopo averne verificata l'idoneità tecnico professionale all'espletamento dei servizi per i quali si richiede il conferimento di incarico, dovrà formulare richiesta all'Ufficio Risorse Umane che, valutati i requisiti della risorsa proposta e verificata la forma contrattuale più idonea, la sottoporrà alla Direzione Generale per l'approvazione.

L'originale dell'accordo stipulato verrà archiviato presso l'ufficio Risorse Umane.

L'Area beneficiaria della prestazione conserverà verificabili riscontri dell'attività effettuata dall'incaricato nelle forme e secondo le modalità consentite dalla natura del servizio reso.

Il pagamento della prestazione dovrà essere conforme al corrispettivo concordato e regolato secondo le modalità contrattualmente previste. Riconoscimento di ulteriori somme non previste in contratto sarà possibile solo previa attivazione di ulteriore procedura di approvazione. Non dovranno essere ammessi pagamenti in contanti ovvero rimborsi per spese non previste nelle pattuizioni formalizzate. L'operazione sarà registrata nella contabilità secondo gli adempimenti contabili amministrativi di rito.

B.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le funzioni aziendali interessate sono tenute a fornire idonee istruzioni in ordine ai comportamenti da tenere da parte degli Esponenti della Cooperativa e dei partners e collaboratori nello svolgimento delle attività a rischio e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e alle sopramenzionate procedure da implementare.

L'Organismo di Vigilanza al riguardo svolgerà attività di supervisione e controllo sull'idoneità ed efficacia delle istruzioni fornite dalle funzioni aziendali interessate.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza:

- Cura l'implementazione delle procedure sopra descritte;
- Verifica la conservazione della relativa documentazione;
- Verifica periodicamente il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti;
- Verifica periodicamente la validità di opportune clausole standard finalizzate a garantire l'osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei partners del Modello e del D. Lgs. 231/2001;
- Procede a segnalare eventuali violazioni accertate all'Organo deputato all'irrogazione delle sanzioni disciplinari;

PARTE SPECIALE “C”

**Reati di omicidio colposo e
lesioni gravi o gravissime
conseguenti alla violazione
delle norme in materia di
salute e sicurezza negli
ambienti di lavoro**

C.1 TIPOLOGIA DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI CON LA VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 26 SEPTIES D.LGS. 231/2001)

Propedeutico alla disamina delle aree a rischio di commissione dei reati inerenti alle tematiche di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro è l'analisi strutturale delle menzionate fattispecie di reato.

In particolare:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Qualora dalla violazione delle norme antinfortunistiche derivi la morte di un lavoratore, il datore di lavoro (insieme eventualmente ad altri soggetti) può essere chiamato a rispondere a titolo di colpa per il mancato rispetto delle stesse.

Lesioni personali colpose gravi o gravissime

Qualora dalla violazione delle norme antinfortunistiche derivino lesioni in danno di un lavoratore, il datore di lavoro (insieme eventualmente ad altri soggetti) può essere chiamato a risponderne a titolo di colpa per il mancato rispetto delle stesse.

Le fattispecie introdotte dalla Legge 123/2007 e recepite dal D. Lgs. 81/2008 attengono a reati di tipo colposo. La responsabilità colposa, in considerazione degli artt. 40 e 43 c.p. attiene a quei soggetti che, pur non avendo voluto l'evento delittuoso, avevano l'obbligo giuridico di impedirlo attraverso il rispetto di determinate norme di comportamento.

Di conseguenza, la società al fine di evitare l'accadimento di fatti integranti le fattispecie di reato sopraesposte, impone a tutti i soggetti destinatari del presente Modello il rispetto e l'osservanza:

1. Della normativa attualmente vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
2. Della disciplina interna in materia di protezione e prevenzione dai rischi per i soggetti che prestano la propria attività lavorativa all'interno della Cooperativa.

C.2. AREE E ATTIVITA' A RISCHIO DI REATO

Con riferimento al rischio di accadimento di infortuni o tecnopatie in danno di tutti coloro i quali prestano la propria attività lavorativa nella Cooperativa si richiama integralmente il Documento di Valutazione dei Rischi previsto dal D. Lgs. 81/2008 ed elaborato dalla Cooperativa che qui deve

intendersi integralmente riportato e trascritto. Tale documento offre una valutazione analitica di ciascun rischio legato alle singole attività, in relazione alla natura del luogo in cui tale attività vengono svolte.

In linea generale, tuttavia, è possibile considerare esposta ogni area aziendale seppur in misura differente, in quanto il rischio per i reati di cui alla presente Parte Speciale è connesso allo svolgimento di ogni attività lavorativa.

C.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dal management, dai dipendenti, dai collaboratori, nonché dai consulenti e partner come sopra definiti.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi di reati in essa considerati.

Obiettivo specifico è quello di coordinare con il presente Modello la disciplina interna esistente in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. Si intendono qui richiamati e considerati facente parte integrante del presente Modello, tutti i documenti, le regole, le disposizioni, e le procedure elaborate dalla Cooperativa in ottemperanza alla normativa attualmente vigente ed in particolare il D. Lgs. 81/2008, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

In particolare, la presente Parte Speciale espressamente richiama:

- Le disposizioni relative al rispetto degli standard tecnico-strutturali relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, rispetto degli standard relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- Il Documento di Valutazione dei Rischi ex art. 28 D. Lgs. 81/2008;
- Funzioni e compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione ex art. 31 e ss. D.Lgs. 81/2008;
- Le regole per l'uso dei Dispositivi di Protezione individuale ex art. D.Lgs. 81/2008;
- Le regole relative alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza dei lavoratori;
- Le disposizioni in materia di sicurezza individuale per ciascuna mansione;
- Le disposizioni relative all'uso delle attrezzature di lavoro;
- Le disposizioni in tema di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e di primo soccorso, gestione degli appalti, riunione periodica di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Le disposizioni in tema di sorveglianza sanitaria di cui agli artt. 38 e ss. D.Lgs. 81/2008;

- Le disposizioni in materia di formazione ed informazione dei lavoratori di cui agli artt. 36 e ss. D.Lgs. 81/2008;
- Le disposizioni relative alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto degli standard.

È interesse primario della Cooperativa, infatti, il rispetto di tutte le norme esistenti in materia di salute e sicurezza al fine di prevenire eventi in danno dei lavoratori. La Cooperativa inoltre si impegna ad adottare ogni regola di perizia, prudenza, e diligenza elaborata dalla tecnica e dall'esperienza, in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

È inoltre, interesse della Cooperativa imporre a tutti i soggetti che svolgano attività alle dipendenze ovvero in nome e per conto della Cooperativa il rispetto delle norme esistenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché il rispetto della disciplina interna elaborata dalla società a tutela dei lavoratori.

Ogni violazione delle suddette norme e discipline sarà oggetto di valutazione ed eventuale sanzione da parte della Cooperativa a prescindere da qualsiasi rilevanza penale dei suddetti comportamenti. A tale riguardo si richiamano in questa sede le disposizioni della Parte Generale relative alle sanzioni disciplinari.

C.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

La Cooperativa al fine di tutelare i lavoratori dai rischi connessi alla attività lavorativa ha adottato un sistema organizzativo basato sui seguenti elementi:

- Predisposizione di una struttura dotata di compiti, poteri, e responsabilità in tema di salute e sicurezza dei lavoratori, in coerenza con l'organico funzionale della Cooperativa e nel rispetto della normativa vigente; a tal fine si rinvia espressamente alle disposizioni del Documento di Valutazione dei Rischi ove è specificato l'organigramma della sicurezza della Cooperativa. In relazione a ciò si fa presente che l'articolazione delle funzioni ivi articolata assicura che ciascuno dei soggetti coinvolti nel sistema di salute sicurezza della Cooperativa è dotato delle competenze tecniche e dei poteri necessari per la verifica, valutazione e gestione dei rischi presenti in azienda;
- Analisi dei rischi connessi all'attività lavorativa in relazione alla mansione ed alla natura del luogo di lavoro e continuo aggiornamento;
- Elaborazione di un sistema di regole e procedure specifiche per ogni mansione e luogo di lavoro;
- Costante monitoraggio dei rischi e costante controllo del rispetto delle regole e delle procedure a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Formazione ed informazione dei neo assunti, formazione e informazione costante e periodica dei dipendenti /collaboratori della Cooperativa;

- Predisposizione di un sistema di valutazione del grado di formazione e informazione del personale;
- Elaborazione di un sistema di gestione delle emergenze;
- Aggiornamento continuo dei sistemi di sicurezza, controllo sulla loro efficienza, costante manutenzione;
- Sistema di monitoraggio della sicurezza mediante:
 - a) la programmazione temporale delle verifiche;
 - b) attribuzione compiti e responsabilità esecutive;
 - c) modalità di segnalazione delle difformità;
 - d) documentazione dei controlli effettuati;
- Costante manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e degli immobili;
- Scelta dei fornitori, contraenti e partners adeguati. Imporre agli stessi il rispetto delle norme interne a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

La Cooperativa si impegna, di conseguenza, a:

- Mantenere al livello più elevato gli standard di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Esercitare una gestione operativa estremamente attenta con particolare riferimento all'assunzione ed alla qualificazione del personale, alla organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro, alla acquisizione dei beni e servizi impiegati dalla azienda e alla comunicazione delle opportune informazioni a fornitori ed appaltatori, alla manutenzione normale e straordinaria, alla qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori, alla gestione delle emergenze, alle procedure per affrontare le difformità rispetto agli obiettivi fissati e alle regole del sistema di controllo;
- Predisporre sistemi di sicurezza collettivi e individuali;
- Formare ed informare adeguatamente e costantemente i lavoratori; al riguardo, la Cooperativa si impegna a fornire a ciascun lavoratore / operatore una formazione adeguata e sufficiente relativamente al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. Tale formazione avverrà al momento della assunzione, dell'eventuale trasferimento o cambiamento di mansioni o della eventuale introduzione di nuove attrezzature di lavoro. La società organizzerà in ogni caso la formazione e l'addestramento secondo i fabbisogni rilevati periodicamente
- Nominare organismi deputati al controllo, all'elaborazione delle procedure preventive ed alla attuazione delle stesse;
- Recepire le segnalazioni dei lavoratori in tema di sicurezza e di salute;

La Cooperativa si impegna inoltre ad imporre il rispetto dei suddetti obblighi ed impegni a tutti i soggetti operanti in nome e per conto della stessa irrogando, in caso di mancato rispetto le sanzioni previste nel presente Modello.

Al contempo, tutti i destinatari del presente Modello debbono rispettare oltre alle norme vigenti ed alle disposizioni interne alla società le seguenti regole di carattere generale:

- Prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute nonché di quella degli altri soggetti operanti nel medesimo luogo di lavoro;
- Implementare ogni disposizione, procedura e dispositivo finalizzato ad incrementare la sicurezza ed il grado di salubrità nei luoghi di lavoro ovvero diminuire i rischi connessi all'attività lavorativa;
- Considerare prevalente l'interesse della Cooperativa a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori rispetto all'interesse economico;
- Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, gli utensili, i mezzi di trasporto e le attrezzature di lavoro più in generale;
- Valutare gli effetti delle proprie condotte in relazione al rischio di infortuni sul lavoro;
- Osservare le disposizioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- Utilizzare correttamente i dispositivi di sicurezza;
- Non rimuovere o modificare senza autorizzazione gli eventuali dispositivi di sicurezza, di segnalazione o controllo esistenti nei luoghi di lavoro;
- Non compiere di propria iniziativa operazioni che non siano di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o degli altri;
- Segnalare immediatamente al proprio Preposto, al Dirigente o al Datore di Lavoro l'esigenza di implementare disposizioni, procedure, o dispositivi necessari a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Segnalare immediatamente situazioni di pericolo ed intervenire nelle situazioni di urgenza;
- Contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dalla autorità competente o comunque necessari a tutelare la propria salute e sicurezza durante il lavoro

La gestione della salute e sicurezza sul lavoro dovrebbe prevedere una fase di verifica del mantenimento delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e valutate idonee ed efficaci. Di conseguenza, la Cooperativa procederà a sottoporre a monitoraggio pianificato le misure procedurali di prevenzione e protezione realizzate.

Tale piano di monitoraggio si svilupperà attraverso la programmazione temporale delle verifiche, l'attribuzione di compiti e responsabilità esecutive, modalità di segnalazione delle eventuali situazioni difformi.

Verrà approntato un primo livello di monitoraggio che verrà effettuato dalle risorse interne della struttura, sia in autocontrollo da parte del lavoratore sia da parte del Preposto, ma potrà comportare per aspetti specialistici il ricorso ad altre figure interne o esterne alla Cooperativa.

Le verifiche delle misure di natura organizzativa e procedurale verranno realizzate dal Servizio di prevenzione e Protezione. È tuttavia necessario che la Cooperativa conduca una periodica attività di monitoraggio. Tale tipo di monitoraggio definito di secondo livello avrà riguardo alla funzionalità del

sistema preventivo adottato e consentirà l'adozione delle decisioni strategiche e sarà condotto da personale particolarmente qualificato in maniera tale da assicurare l'imparzialità nonché l'indipendenza.

C.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (al riguardo si rinvia a quanto esplicitato nella parte generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sul rispetto delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale e delle norme ivi richiamate in collaborazione con il Datore di Lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché tutti coloro i quali dotati di funzioni nell'ambito della sicurezza.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante ivi compresa quella relativa ai controlli svolti dagli organi deputati nel rispetto della normativa vigente.

PARTE SPECIALE “D”

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

D.1 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS D. LGS. 231/2001)

Propedeutico alla disamina delle aree a rischio di commissione dei reati informatici è l'analisi strutturale delle menzionate fattispecie di reato. In particolare:

Falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applica le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

Commette il delitto chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste nella fraudolenta intercettazione ovvero nell'impedimento o nell'interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615 quinquies c.p.)

Commette il delitto chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Intercettazione impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste nella fraudolenta intercettazione ovvero nell'impedimento o nell'interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

Compie il delitto chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, da chiunque posta in essere.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informativi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è commesso da chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 - bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

Il delitto è commesso se il fatto di cui all'art. 635-quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

Commette il delitto il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

D.2 AREE E ATTIVITA' A RISCHIO DI REATO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere le seguenti:

- tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet;
- gestione dei Sistemi Informativi della Cooperativa al fine di assicurarne il funzionamento, la manutenzione e la Sicurezza Informatica;
- attività di predisposizione della documentazione e negoziazione dei contratti (es. gare pubbliche);
- rapporti e comunicazioni con enti pubblici;
- adempimenti nei confronti della Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- utilizzo di *software* e banche dati

D.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Tutte le attività e le operazioni svolte per conto della Cooperativa devono essere improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Codice Etico e del Regolamento Europeo del Trattamento Dati “GDPR 2016/679”

Gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che la Cooperativa pone sono:

- **Riservatezza:** garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
- **Integrità:** garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
- **Disponibilità:** garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

D.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Sulla base di tali principi generali, la presente parte speciale prevede l'espresso divieto di:

- alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;

- accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e /o cancellare dati e/o informazioni;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Pertanto, i soggetti sopra indicati devono:

- utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
- non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Trattamento Dati (RTD);
- in caso di smarrimento o furto, informare tempestivamente Responsabile del Trattamento Dati che a sua volta, comunicherà lo smarrimento o il furto al Titolare del Trattamento dei Dati per poi procedere a eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria preposta;
- evitare di introdurre e/o conservare in Cooperativa (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi o di provenienza dubbia, nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate Responsabile Trattamento Dati;
- evitare di trasferire all'esterno della Cooperativa e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Cooperativa se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;

- evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC;
- è fatto divieto di utilizzo di *passwords* di altri utenti della Cooperativa al fine di accedere ad aree protette in nome e per conto dello stesso utente, salvo espressa autorizzazione del Responsabile del Trattamento dei Dati. In tale caso si provvederà alla successiva modifica della password utilizzata. Qualora qualche utente venisse a conoscenza della *password* di altro utente, è tenuto a darne immediata notizia al Responsabile del Trattamento dei Dati;
- evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
- rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- impiegare sulle apparecchiature della Cooperativa solo prodotti ufficialmente acquisiti dalla Cooperativa stessa;
- astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Cooperativa;
- osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

D.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Reati informatici, lo stesso è tenuto a:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati informatici, previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute relative alle questioni inerenti ai reati informatici;
- interfacciarsi con il Titolare del Trattamento dei dati per esaminare anche l'attuazione della normativa sulla privacy monitorata dal titolare stesso.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività della Cooperativa in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

L'OdV svolge in piena autonomia le proprie attività di monitoraggio e verifica, programmate e non, effettuando controlli specifici e/o a campione sulle attività connesse ai reati informatici al fine di verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello. A tal fine, all'OdV, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante.

L'OdV comunica i risultati della propria attività di controllo al rappresentante legale secondo le modalità definite dalla Parte Generale del Modello.

PARTE SPECIALE “E”

Reati contro l’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

E.1 REATI CONTRO L' IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODIECIES D. LGS. 231/2001)

Propedeutico alla disamina delle aree a rischio di commissione dei reati contro l'impiego irregolare di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare è l'analisi strutturale delle menzionate fattispecie di reato.

In particolare:

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

E.2 AREE E ATTIVITA' A RISCHIO DI REATO

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/01.

I settori/processi/attività esposti maggiormente a rischio per i reati di impiego di lavoratori irregolari possono essere suddivisi in due macrocategorie:

- selezione e assunzione di lavoratori stranieri;
- affidamento, gestione e vigilanza sui contratti d'appalto, d'opera e somministrazione.

Processi ed Attività Sensibili:

- Selezione e assunzione del personale;
- Stipula e gestione di contratti e ordini di acquisto;
- Vigilanza sui lavori affidati e sulla somministrazione di manodopera.

E.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

La presente Parte Speciale prevede l'espreso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;

- violare i principi e le procedure esistenti in Cooperativa e relative all'assunzione di lavoratori stranieri e/o previsti nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge relative all'impiego di cittadini di paesi terzi;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate;

Inoltre devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le linee guida di seguito riportate, una volta avviate dalla Cooperativa:

- concernenti la gestione e successivamente il monitoraggio delle scadenze relative alla documentazione dei lavoratori stranieri;
- concernenti la predisposizione di report periodici per analizzare l'andamento aziendale in tema di assunzioni di lavoratori stranieri;
- concernenti il divieto di richiedere ai lavoratori stranieri di effettuare prestazioni non previste dal contratto o che esulino dal mansionario o in condizioni diverse da quelle di normale svolgimento.

E.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI - PROTOCOLLI DI RIFERIMENTO PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI STRANIERI

E.4.1 Presentazione della domanda di nulla osta all'assunzione di lavoratore straniero residente all'estero

Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale con un cittadino extracomunitario residente all'estero, il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante, deve presentare una specifica richiesta nominativa di nulla osta, cioè di autorizzazione, all'assunzione presso ogni Prefettura – Ufficio territoriale del governo (Sportello unico competente) per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi, compilata su un apposito modulo:

- solo a partire dalla data stabilita dal "decreto flussi" che fissa le quote di ingresso per motivi di lavoro subordinato, cioè il numero di lavoratori stranieri autorizzati ad entrare in Italia;
- solo per via telematica, tramite un personal computer dotato di connessione ad Internet e di un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante.

Per la compilazione e l'invio della domanda si deve seguire correttamente la specifica procedura illustrata sul sito web del Ministero dell'Interno (www.interno.it).

Le operazioni di compilazione - che deve essere predisposta nel periodo precedente il giorno dell'invio – e di invio delle domande, possono essere materialmente effettuate anche da una persona diversa dal datore di lavoro e non necessariamente tramite un pc aziendale; per l'effettuazione di tutte le operazioni il datore di lavoro, comunque, può rivolgersi anche ad associazioni di categoria o a patronati accreditati per questo compito.

Le domande si possono inviare solo dal pc su cui è stato compilato il modulo.

Poiché le quote di ingresso per motivi di lavoro subordinato sono ampiamente inferiori alle domande viene stabilita una graduatoria in base all'ordine di presentazione. Per vedere accolta la domanda è assolutamente necessario effettuare l'invio della domanda nei primi minuti successivi all'avvio della "lotteria delle quote", nel giorno stabilito dal decreto flussi.

Nella domanda il datore di lavoro si impegna a garantire al lavoratore straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, ad assicurare al lavoratore un'adeguata sistemazione ovvero un alloggio che rientri nei parametri previsti dalle norme provinciali per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ad effettuare entro i termini di legge le comunicazioni obbligatorie relative al rapporto di lavoro.

E.4.2 Rilascio di nulla osta all'assunzione

Il nulla osta all'assunzione viene rilasciato dallo Sportello Unico Immigrazione (SUI). Lo

Sportello Unico:

- acquisisce il parere del Questore circa la sussistenza, nei confronti del lavoratore straniero, dei motivi ostativi al rilascio del nulla osta;
- acquisisce il parere della Direzione Provinciale del Lavoro circa la sussistenza o meno dei requisiti minimi contrattuali e della capienza reddituale del datore di lavoro.

In caso di parere negativo da parte di almeno uno degli Uffici, lo Sportello rigetta l'istanza.

In caso di parere favorevole:

- convoca il datore di lavoro per la consegna del nulla osta (il datore di lavoro deve presentare 2 marche da bollo, il documento d'identità ed una fotocopia di questo e la fotocopia del frontespizio del passaporto del lavoratore che si intende assumere) e per la firma del contratto (che successivamente viene sottoscritto anche dal lavoratore straniero dopo l'ingresso in Italia);
- trasmette per via telematica la documentazione agli uffici consolari.

È importante sapere che il nulla osta al lavoro subordinato ha validità pari a 6 mesi dalla data del rilascio, durante i quali il lavoratore deve fare ingresso in Italia, presentarsi allo Sportello e stipulare il contratto.

E.4.3 Richiesta e rilascio del visto d'ingresso

Il datore di lavoro invia il nulla osta al lavoratore straniero, che richiede all'ambasciata o al consolato italiani il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato, presentando il passaporto, il nulla osta ed altri documenti eventualmente richiesti.

Il visto deve essere richiesto entro i 6 mesi di validità del nulla osta. Se vi sono i requisiti previsti, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda al cittadino straniero viene rilasciato il visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato non stagionale che consente di entrare regolarmente in Italia.

Il lavoratore straniero che si intende assumere deve trovarsi nel Paese di provenienza. Se il lavoratore straniero soggiorna irregolarmente in Italia, l'assunzione è possibile solo seguendo la normale procedura: il lavoratore deve comunque rientrare nel suo Paese per ottenere il rilascio del necessario visto d'ingresso.

E.4.4 Ingresso in Italia

Dopo che il lavoratore straniero è entrato regolarmente in Italia, presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, sottoscrive il contratto di soggiorno, già sottoscritto dal datore di lavoro in occasione della consegna del nulla osta.

Quindi, il lavoratore straniero entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso deve richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato: la domanda, compilata su apposito modulo e con allegati i documenti richiesti, deve essere presentata ad uno degli uffici postali abilitati, che rilascia la ricevuta.

Se non viene richiesto entro 8 giorni lavorativi, il permesso di soggiorno viene rifiutato ed il cittadino straniero viene espulso, a meno che il ritardo non sia provocato da documentate cause di forza maggiore (ad esempio, malattia o incidente).

Per l'avvio del rapporto di lavoro, in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno, basta la ricevuta rilasciata dalla posta.

E.4.5 Obblighi di comunicazione per assunzione

Sottoscritto il contratto di soggiorno ed accertato il possesso da parte del lavoratore della ricevuta postale della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, è possibile avviare il rapporto di lavoro, dopo avere rispettato alcuni obblighi di comunicazione.

Il datore di lavoro deve:

- comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego, competente per la sede di lavoro, il giorno precedente all'inizio dell'attività, inviando per via telematica lo specifico modello "Unificato-Lav". Questa comunicazione vale anche per l'INAIL e per l'INPS;
- se concede al lavoratore l'uso di un'abitazione a qualunque titolo (ospitalità, affitto, comodato), presentare la specifica comunicazione di "cessione di fabbricato" entro 48 ore all'autorità di pubblica sicurezza: alla Questura o al Commissariato di polizia (mod. Cessione di fabbricato), o al Sindaco nei comuni in cui non è presente un presidio della Polizia di Stato (Mod. Comunicazione al Sindaco di ospitalità o di cessione di immobili).

E.4.6 Richiesta del rinnovo di permesso di soggiorno prima della scadenza

Il permesso per motivi di lavoro subordinato ha una durata pari a quella prevista dal contratto di soggiorno e, comunque, non superiore a 2 anni, se il contratto è a tempo indeterminato, e ad 1 anno, nel caso di un lavoro a tempo determinato.

Prima della scadenza del permesso di soggiorno, pertanto, il lavoratore straniero deve presentare ad uno degli uffici postali abilitati la domanda di rinnovo, compilata su apposito modulo ed allegando i documenti richiesti.

È necessario presentare la domanda di rinnovo prima della scadenza del permesso e comunque, assolutamente prima che passino 60 giorni dalla scadenza del vecchio permesso. Se trascorrono più di 60 giorni, il rinnovo del permesso di soggiorno può essere rifiutato ed il cittadino straniero può essere espulso. L'ufficio postale rilascia la ricevuta che, in attesa del rilascio del nuovo permesso di soggiorno, garantisce al lavoratore straniero sostanzialmente gli stessi diritti di un permesso ancora valido: in particolare rimane regolarmente in vita il rapporto di lavoro. Quindi, purché il lavoratore abbia presentato la domanda di rinnovo entro i termini stabiliti e sia in possesso della ricevuta postale, la scadenza del permesso di soggiorno non provoca la cessazione o la sospensione del rapporto di lavoro.

E.4.7 Assunzione di un lavoratore straniero già soggiornante in Italia

Il datore di lavoro può assumere anche lavoratori stranieri già soggiornanti in Italia, purché siano in possesso di un valido documento di soggiorno che abilita a prestare lavoro.

Può essere legalmente assunto, pertanto, il cittadino straniero munito di:

- permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo (e il titolare di soggiorno di durata illimitata che ha sostituito la vecchia “carta di soggiorno”);
- permesso di soggiorno che abilita al lavoro e, quindi, permesso per lavoro subordinato o autonomo, per attesa occupazione, per famiglia, per “assistenza minore”, per asilo politico, per protezione sociale, per motivi umanitari;
- ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno che abilita al lavoro (quindi di uno dei permessi sopra indicati);
- ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rilascio del primo permesso di soggiorno, ma solo per motivi di lavoro subordinato o di attesa occupazione e non, pertanto, per altri motivi. Può essere assunto anche il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio, ma solo per rapporti di lavoro subordinato per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, cumulabili per 52 settimane in modo da non superare, comunque, il limite di 1.040 ore in un anno.

La procedura di assunzione di un lavoratore straniero già regolarmente soggiornante, nei casi legalmente previsti, prevede:

- la preventiva stipulazione del contratto di soggiorno sullo specifico modello per l'assunzione di stranieri già soggiornanti in Italia: le parti del rapporto devono solo conservare una copia di contratto, che non deve essere inviato o consegnato a nessun ente.

Altri obblighi già esaminati per l'assunzione di un lavoratore al primo ingresso in Italia:

- l'obbligo di comunicare l'assunzione al Centro per l'impiego, competente per la sede di lavoro, il giorno precedente all'inizio dell'attività, inviando per via telematica lo specifico modello

“Unificato–Lav” e l’obbligo di comunicare all’autorità di pubblica sicurezza (presidio della Polizia di Stato o Sindaco) l’ospitalità o la cessione di un’abitazione a qualunque titolo.

E.4.8 Divieto di assunzione di un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno

Il datore di lavoro non può impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale.

Non è legale nemmeno l’impiego di uno straniero in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente munito della prescritta dichiarazione di presenza.

E.4.9 Validità del permesso di soggiorno per lo straniero che perde il lavoro

Se un lavoratore straniero subordinato perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, il suo permesso di soggiorno rimane valido per almeno un anno. In sostanza, il lavoratore, dopo la perdita dell’occupazione, può essere iscritto nelle liste di collocamento per tutta la residua validità del permesso e comunque, salvo che si tratti di permesso stagionale, per un periodo non inferiore a un anno.

E.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell’OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l’OdV stesso effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio dei reati sopra indicati, controlli diretti a verificare la corretta esplicitazione, in riferimento all’impiego di cittadini di paesi terzi, delle attività sociali in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, all’OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di *privacy* - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE “F”

Reati tributari

F.1 INTRODUZIONE E FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE DI REATI TRIBUTARI

La presente parte speciale si riferisce ai reati tributari di cui all'Art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs.n.231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs.n.231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La fattispecie del reato è posta in relazione alla **commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** previsto dall'Art. 2 del Decreto Legislativo del 10 marzo 2000, n.74 e modificato dall'Art. 39 Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 coordinato con la Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019.

Le fasi di preparazione del reato sono:

- L'approntamento della falsa documentazione con la registrazione delle spese nelle scritture contabili e l'utilizzo di esse per giungere al calcolo dell'imponibile per imposte
- La indicazione in una delle dichiarazioni previste dalla legge degli elementi riportati nella documentazione fittizia, mentre la fase di commissione si realizza nel momento in cui viene presentata la dichiarazione compilata utilizzando la falsa documentazione consistente in fatture o altri documenti come scontrini, ricevute fiscali, etc. riguardanti operazioni inesistenti.

Il D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 **“Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”** ha inserito **nell'Art.25-quinquiesdecies** il comma 1-bis ” In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n.74, se commessi nell'ambito di **sistemi fraudolenti transfrontalieri** e al fine di **evadere l'imposta sul valore aggiunto** per un importo complessivo non inferiore a **dieci milioni di euro”**.

L'applicazione del comma 1-bis sembra interessare solo enti di grandi dimensioni e forza economica e solo condotte fraudolente su scala internazionale.

F.2 LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS.N.231/2001

L'attività normativa si sostanzia nell'introduzione dell'Art.25-quinquiesdecies del D.Lgs.n.231/01 con relative sanzioni per violazioni e l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni illeciti commessi nella commissione del delitto di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**.

Altrettanto dicasi per i delitti di **sistemi fraudolenti transfrontalieri** al fine di **evadere l'imposta sul valore aggiunto**

I reati inseriti nell'Art.25-quinquiesdecie in una prima fase dall'Art. 39 Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 coordinato con la Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019 sono stati:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Art. 2 D.Lgs.n.74**
- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - Art. 3 D.Lgs.n.74**
- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Art. 8 D.Lgs.n.74**
- **Occultamento o distruzione di documenti contabili - Art. 10 D.Lgs.n.74**
- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte - Art. 11 D.Lgs.n.74**

mentre quelli inseriti da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 sono:

- **Dichiarazione infedele - Art. 4 D.Lgs.n.74/2000**
- **Omessa dichiarazione - Art. 5 D.Lgs.n.74/2000**
- **Indebita compensazione - Art. 10-quater D.Lgs.n.74/2000**

L'azienda è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali

A tal fine, ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, in considerazione dei reati previsti dall' Art. 25-quinquiesdecies del Decreto Legislativo 231/01, volto a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto

In considerazione delle caratteristiche societarie ed organizzative, la presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dall' Art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs.n.231/01 unitamente ai comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti ai quali il Modello ex D.Lgs.n.231/01 è destinato

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)**

L'Art.2 punisce chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Si riporta il testo dell'Art. 2 del D.Lgs 74 modificato al comma 1, con l'aggiunta del comma 2-bis.

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dal comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto

dal comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)**

L'Art.3 punisce chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti tende ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

Si riporta il testo dell'Art. 3 del D.L.gs.n.74 modificato al comma 1

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- L'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila
- L'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

- **Dichiarazione infedele (Art. 4 D.Lgs.n.74 modif. da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019 e inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)**

L'Art.4 punisce chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica nella dichiarazione annuale elementi attivi o passivi diversi o inesistenti.

Si riporta il testo dell'Art. 4 del D.L.gs.n.74

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Per il delitto di dichiarazione infedele, previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

- Omessa dichiarazione (Art. 5 D.Lgs.n.74 modif. da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019 e inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)

L'Art.5 punisce il soggetto obbligato o il sostituto di imposta che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta una delle dichiarazioni relative a dette imposte

Si riporta il testo dell'Art. 5 del D.L.gs.n.74

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Per il delitto di omessa dichiarazione, previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art.8 D.Lgs.n.74 modif. da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)**

L'Art.8 punisce chi emette fatture inesistenti per consentire evasione a terzi di imposte sui redditi o sul valore aggiunto

Si riporta il testo dell'Art. 8 del D.L.gs.n.74 modificato al comma 1 e con l'aggiunta del comma 2-bis

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

3....

Per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote

Per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art.10 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)**

L'Art.10 punisce chi distrugge o occulta documentazione per evadere o far evadere imposte sui redditi o sul valore aggiunto

Si riporta il testo dell'Art. 10 del D.L.gs 74 modificato al comma 1

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

- **Indebita compensazione (Art. 10-quater D.Lgs.n.74 inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)**

L'Art.10-quater punisce chi vantando crediti non spettanti, li utilizza in compensazione su somme dovute

Si riporta il testo dell'Art. 10-quater del D.L.gs.n.74

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Per il delitto di indebita compensazione, previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 2, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art.11 D.Lgs.n.74 e s.m.i.)**

L'Art.11 punisce chi, per non pagare imposte sui redditi o sul valore aggiunto o altro, si adopera per rendere inefficace la procedura di riscossione

Si riporta il testo dell'Art. 11 del D.L.gs.n.74 e s.m.i.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 2, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo

F.3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI TRIBUTARI

L'Art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs.n.231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili" o "a rischio", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs.n.231/2001

L'analisi svolta nel corso del Progetto ha permesso di individuare le attività della Cooperativa che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'Art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs.n.231/2001.

Prima dell'introduzione di questo articolo in merito agli illeciti amministrativi venivano analizzate quelle aree aziendali in cui potevano annidarsi i reati di riciclaggio, corruzione tra privati, illecite operazioni sul capitale sociale, etc.; con l'articolo 25-quinquiesdecies le stesse aree aziendali sono quelle più sensibili e quindi da monitorare in riferimento ai reati tributari per l'ottenimento di vantaggi fiscali illeciti sia in materia di IVA sia in materia di imposte dirette.

Le aree a rischio "diretto" coprono l'intera area amministrativa-contabile di un ente in modo particolare quelle interessate alle operazioni in materia di imposte e di versamenti di IVA.

F.4 ORGANI E FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate le aree ritenute più specificamente a rischio risultano

essere, anche in riferimento alle attività svolte dall'azienda le seguenti:

- Gestione fatturazione
- Gestione amministrativa
- Gestione di attività collegate ad import ed export
- Gestione fornitori
- Gestione acquisti
- Attività di gestione del personale.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

F.5 REGOLE DI COMPORTAMENTO

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello

In linea generale, il sistema di organizzazione della cooperativa deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative

F.6 PRINCIPI E NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali aziendali (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate
- Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività amministrativo-contabile
- Assicurare che il processo di assunzione ed impiego del personale del settore amministrativo sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi.
- Assicurare l'esistenza nell'impresa di un sistema sia organizzativo, sia amministrativo-contabile adeguati e che ricomprendano anche un sistema gestionale efficace.

F.7 I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati tributari sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati alla presente Parte Speciale
- Monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione della commissione di reati tributari in costante coordinamento con le funzioni di direzione ed amministrazione del personale
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

ALLEGATO 1

SCHEMA DEI REATI

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24-25 D.Lgs 231/01)	
Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione (Art 289-bis c.p.p. inserito da L.3 del 9 gennaio 2019)	<p>Il presente articolo è stato inserito dalla Legge n.3 del 9 gennaio 2019 in merito a” <i> misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione</i>”.</p> <p>Con questo provvedimento il giudice interdice temporaneamente all'imputato di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.</p> <p>Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1.</p>
Peculato (Art.314 c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art.316 c.p. modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)	<p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio che avendo per ragioni del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa se ne appropria.</p> <p>La pena prevista per tale reato dall'Art. 1. della legge n.69 del 27 maggio 2015 che ha modificato l'Art. 314 c.p., è la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.</p> <p>Si applica invece la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa viene immediatamente restituita</p> <p>Esempio <i>Un pubblico ufficiale utilizza la carta di credito aziendale per ragioni private</i></p> <p>Se poi il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio giovandosi dell'errore altrui riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni incorrendo nell'Art.316 c.p.</p> <p>La pena della reclusione da sei mesi a quattro anni si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.</p> <p>Al presente articolo 316 c.p. si applicano le modifiche apportate dalla L.161/2017 al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al D.Lgs.n.159/2011</p>
Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea	<p>Il delitto consiste nell'effettuare un mutamento di destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, per il fine di impiegarli nella realizzazione di opere o nello svolgimento di attività di pubblico interesse.</p> <p>Al presente articolo si applicano le modifiche apportate dalla L.161/2017 al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al D.Lgs.n.159/2011.</p> <p>Esempio</p> <p>I dipendenti dell'azienda, cui sia stata affidata la gestione di un finanziamento pubblico, utilizzano i fondi per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento è stato erogato (ad esempio, fondi ricevuti per scopi di formazione del personale dipendente vengono utilizzati per coprire le spese di corsi già effettuati autonomamente dalla società)</p>
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316-ter c.p. modificato da L. 3 del 9 gennaio 2019 e D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)	<p>Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea</p> <p>In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (Art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel</p>

	<p>momento dell'ottenimento dei finanziamenti</p> <p>Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato</p> <p>Il reato in oggetto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni</p> <p>La legge n.3 del 9 gennaio 2019 ha aggiunto che la pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità' o dei suoi poteri</p> <p>La pena della reclusione da sei mesi a quattro anni si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.</p> <p>Tuttavia, quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 Euro a 25.822 Euro. Tale sanzione non può, comunque, superare il triplo del beneficio conseguito</p> <p>Il reato di cui all'art. 316-ter c.p. potrebbe configurarsi in capo alla società sotto forma di concorso nel reato. In particolare, eventuali comportamenti scorretti dell'azienda nel rilascio di garanzie fideiussorie necessarie per l'ottenimento di erogazioni pubbliche da parte di propri clienti garantiti possono integrare gli estremi di un concorso nel reato previsto dal Decreto.</p> <p>presente articolo si applicano le modifiche apportate dalla L.161/2017 al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al D.Lgs.n.159/2011.</p> <p>Esempio <i>Un funzionario aziendale rilascia, in violazione della procedura aziendale adottata, una garanzia fideiussoria necessaria per l'ottenimento di un finanziamento pubblico da parte di un proprio Cliente, pur essendo a conoscenza che il garantito non possiede i requisiti di legge per l'ottenimento dell'erogazione pubblica.</i></p>
<p>Truffa (Art. 640 – Comma 2, numero 1, c.p. modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)</p>	<p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui</p> <p>La pena prevista è quella della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 51 euro a 1.032 Euro.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:</p> <p>1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;</p> <p>2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;</p> <p>2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.</p> <p>Esempio <i>Nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, la</i></p>

	<i>società fornisce alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere</i>
Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (C.p. art, 640)	<p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui</p> <p>La pena prevista è quella della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 51 euro a 1.032 Euro.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:</p> <p>1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare</p> <p>2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità</p> <p>2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.</p> <p>Esempio <i>Nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, la società fornisce alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere</i></p>
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	<p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche</p> <p>Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa</p> <p>La pena prevista per il reato in oggetto è quella della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee</p> <p>presente articolo si applicano le modifiche apportate dalla L.161/2017 al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al D.Lgs.n.159/2011.</p> <p>Esempio <i>A titolo esemplificativo, si veda il caso precedente di cui all'art. 640 c.p.: la finalità deve consistere nell'ottenimento di un finanziamento o contributo pubblico.</i></p>
Frode informatica in danno dello Stato e di altro ente pubblico (Art. 640-ter c.p. modificato dal D.Lgs.n.184 del 8 Novembre 2021)	<p>Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.</p>

<p>Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (Artt. 318 modificato da L.3 del 9 gennaio 2019, 319, 319-bis, e 320 c.p. modificati da L.69 del 27 maggio 2015 e 319-quater c.p. modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)</p>	<p>La fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per un atto d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altre utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa.</p> <p>Ai presenti articoli si applicano le modifiche apportate dalla L.161/2017 al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al D.Lgs.n.159/2011.</p> <p>Esempio Sindaco che agevola appalti in favore dei cari o agevola l'affidamento degli appalti in favore delle persone a lui più vicine</p>
<p>Corruzione in atti giudiziari</p>	<p>Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. siano commessi dal pubblico ufficiale per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica, senza distinzione, a tutti i pubblici ufficiali e non soltanto ai magistrati.</p>
<p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</p>	<p>Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'art. 358 c.p., ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.</p>
<p>Istigazione alla corruzione</p>	<p>Questa fattispecie delittuosa si configura allorché il privato tiene il comportamento incriminato dal sopra illustrato art. 321 c.p. (e cioè svolge attività corruttiva), ma il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.</p>

<p>Concussione</p>	<p>Tale fattispecie si realizza quando “il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio [...] abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altre utilità</p> <p>Esempio <i>Un dipendente, nell’esercizio delle proprie funzioni nell’attività di riscossione dei tributi, costringe un soggetto a versare una somma maggiore rispetto al tributo dovuto, procurando un vantaggio all’azienda. Tuttavia, sembra più plausibile un’ipotesi di concorso in concussione.</i></p> <p>Esempio <i>Si consideri il caso di una società che partecipi ad una gara pubblica. In questo caso è possibile che i funzionari pubblici pongano in essere dei comportamenti concussivi in danno di terzi, per avvantaggiare la società che in ipotesi potrebbe concorrere con i funzionari pubblici per trarne beneficio e aggiudicarsi la gara.</i></p>
<p>Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri</p>	<p>Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari delle stesse e dell’intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell’ambito degli Stati membri dell’Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.</p>
<p>Riparazione pecuniaria (Art. 322-quater c.p. modificato dalla L.3 del 9 gennaio 2019</p>	<p>Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, restando pregiudicato il diritto al risarcimento del danno.</p>
<p>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi dell’Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell’Unione europea e di Stati esteri (Art. 322-bis c.p. modificato da L.3 del 9 gennaio 2019 e D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)</p>	<p>Si riporta il testo dell’Art.322-bis c.p. modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 [1]. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ai membri della Commissione dell’Unione Europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti dell’Unione Europea 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari dell’Unione Europea o del regime applicabile agli agenti dell’Unione Europea 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso l’Unione Europea, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti dell’Unione Europea 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l’Unione Europea 5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di organizzazioni

	<p>pubbliche internazionali 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali od un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali</p> <p>5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione Europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p> <p>* Al presente articolo si applicano le modifiche apportate dalla L.161/2017 al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al D.Lgs.n.159/2011.</p> <p>Esempio: <i>Si faccia riferimento alle singole fattispecie delittuose considerate</i></p>
<p>Abuso d'ufficio (Art.323 c.p. inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)</p>	<p>L'art. 323 c.p. è stato inserito nel comma 1 dell'Art. 25 del D.Lgs.n.231/01 dal D.Lgs.n.75 del 24 luglio 2020 ed è volto a punire condotte corruttive di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.</p>
<p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>
<p>Art. 346-bis, c.p. - Traffico di influenze illecite. (Art.346-bis c.p. modificato da L.3 del 9 gennaio 2019)</p>	<p>A seguito della convenzione penale sulla corruzione del 1999 e la convenzione di Merida del 2003 è stato introdotto nel nostro ordinamento l'Art. 346-bis "traffico d'influenze illecite"</p> <p>Tale previsione è volta a punire condotte di accordi corruttivi: essa punisce chi si offre di mettere in contatto un soggetto con un pubblico ufficiale al fine di porre in essere un accordo illecito, in cambio di promessa o della dazione di denaro. Tale fattispecie si differenzia dal reato di millantato credito, Art. 346 c.p. secondo il quale il soggetto millanta, ovvero esalta un rapporto, in realtà inesistente, con il pubblico agente.</p> <p>L'Art. 346-bis c.p. è stato modificato dalla L.3 del 9 gennaio 2019 con l'aumento, tra l'altro della pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi</p> <p>La stessa legge contemporaneamente ha abrogato il reato di millantato credito Art.346 c.p.</p> <p>Esempio</p> <p>Si veda il caso della Procura di Roma del 2017 per il reato di traffico di influenze illecite nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti CONSIP</p>

<p>Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.) e frode in agricoltura (Art.2 L.898/1986 e s.m.i.) inseriti da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020</p>	<p>L'articolo 356 c.p.” frode nelle pubbliche forniture” è stato inserito nel corpo dell’Art. 24 del D.Lgs.n.231/01 dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e al comma 2-bis dell’Art. 24 del D.Lgs.n.231 viene fatto richiamo all’Art.2 della legge n.898 del 23 dicembre 1986 (2.bis Si applicano all’ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all’Art.2 della Legge 23 dicembre 1986, n.898 e s.m.i.)</p> <p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si commette il reato di frode nell’esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo 355 c.p. (inadempimenti di contratti di pubbliche forniture)</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1032 La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell’articolo 355 c.p.</p> <p>Viene di seguito riportato l’Art. 2. legge 23 dicembre 1986, n.898 e s.m.i.” frode in agricoltura”</p> <p>1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa dei commi 1 e 2 dell’Art. 24 del D.Lgs.n.231/01.</p> <p>2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria</p> <p>3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.</p>
--	---

REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (art 24 bis D. Lgs 231/01)	
<p>Falsità dei documenti informatici (491 bis c.p.)</p>	<p>L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico</p> <p>I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali</p> <p>Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (Art. 1, co. 1, lett. p), D.Lgs.n.82/2005, salvo modifiche ed integrazioni)</p> <p>A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure la condotta dell’addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli</p> <p>Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi dell'ente, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato</p> <p>A tal proposito il D.Lgs.n.7 del 15 gennaio 2016 aggiunge: “<i>Se alcuna delle falsità previste</i></p>

	<i>dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici”</i>
Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615 ter)	Commette il delitto chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste nella fraudolenta intercettazione ovvero nell'impedimento o nell'interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema	Commette il delitto chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa,

informatico o telematico	diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste nella fraudolenta intercettazione ovvero nell'impedimento o nell'interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.
Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o Telematiche	Compie il delitto chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, da chiunque posta in essere.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità	Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.
Danneggiamento di sistemi informatici e telematici	Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è commesso da chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 - bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.
Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità	Il delitto è commesso se il fatto di cui all'art. 635-quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.
Frode informatica (Art.640-ter c.p. modificato dal D.Lgs n. 36 del 10 aprile 2018)	Questo reato si configura quando chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da € 51 a €1.032 La pena va da uno a cinque anni e la multa da €309 a €1.549 se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema Se poi il fatto è commesso con furto e indebito utilizzo in danno di qualcuno la reclusione

	<p>va da due a sei anni e la multa da €600 a € 3.000.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero</p>
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	<p>Commette il delitto il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.</p>
Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Decreto-legge 21 settembre 2019, n.105 coordinato con legge di conversione n.133 del 18 novembre 2019)	<p>L'articolo 1 del D.L. n.105 del 21 settembre 2019, coordinato con legge di conversione n.133 del 18 novembre 2019, recita che “Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori, pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, è istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.</p> <p>Al comma 11 dello stesso articolo viene riportato che “Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Il comma 11-bis modifica l'articolo 24-bis, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che diventa” In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote”.</p>

REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (art. 25 ter D.Lgs 231/01)	
Associazione per delinquere	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con

	la reclusione da tre a sette anni.
Associazione di tipo mafioso e Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività' mafiose (Art. 416-bis.1 c.p. introdotto dal D.Lgs.21 del 1° marzo 2018)	<p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.</p> <p>Il D.Lg.n.21 del 1° marzo 2018 ha introdotto l'Art.416-bis.1 c.p. che recita</p> <p>Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà'.</p> <p>Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli di Codice penale 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.</p> <p>Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività' delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità' di polizia o l'autorità' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà'.</p> <p>Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.</p>
Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p. modificato dalla L. n.43 del 21 Maggio 2019)	<p>La condotta che costituisce reato è quella di chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di denaro o di altra utilità.</p> <p>La legge n.43 del 21Maggio 2019, con l'articolo 1 ha modificato l'articolo 416-ter del Codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso portando le pene alla stessa stregua del primo comma dell'Art. 416-bis.</p> <p>La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Inoltre nel caso di elezione nella tornata elettorale, per colui che ha accettato la promessa di voti, la pena prevista dal primo comma dell'art.416-bis è aumentata della metà.</p> <p>In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.</p>
Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione	Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione

<p>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</p>	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione.</p> <p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere o mettere in vendita, offrire, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito o consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'organizzazione è punito solo per questo con la reclusione non inferiore a vent'anni.</p> <p>Chi partecipa è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Se l'associazione è armata la pena non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione per i promotori e a dodici anni di reclusione per i partecipanti.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Le pene previste sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>L'art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs.n.202 del 29 ottobre 2016 aggiunge che nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p>
---	---

<p>FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25 bis D.Lgs 231/01)</p>	
<p>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate</p>	<p>Chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; Chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; Chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.</p>
<p>Alterazione di monete</p>	<p>Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate</p>

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle Pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	Chiunque si dedica alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

<p>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata</p>	<p>Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.</p> <p>La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.</p>
<p>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati</p>	<p>Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti.</p> <p>Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.</p>
<p>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati</p>	<p>Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.</p> <p>Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.</p>
<p>Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali</p>	<p>Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.</p> <p>Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.</p> <p>Chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.</p>
<p>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi</p>	<p>Chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.</p> <p>Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma.</p>
<p>Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (Art. 493-ter c.p. inserito dal D.Lgs.n.21 del 1° marzo 2018)</p>	<p>L'articolo 493-ter c.p. è stato introdotto dal D.Lgs.n.21 del 1° marzo 2018 e si configura quando</p> <p>Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.</p> <p>In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando</p>

	<p>essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> <p>Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.</p>
Trasferimento fraudolento di valori (Art. 512-bis c.p. inserito dal D.Lgs.n.21 del 1° marzo 2018)	<p>L'articolo 512-bis c.p. è stato introdotto dal D.Lgs.n.21 del 1° marzo 2018 e recita</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli di codice penale 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25 bis D.Lgs 231/01)	
Turbata libertà dell'industria o del commercio	Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero utilizza mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.
Frode nell'esercizio del commercio	Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
Illecita concorrenza con minaccia o violenza	Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
Frodi contro le industrie nazionali	Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

REATI SOCIETARI (art. 25 ter D.Lgs 231/01)

False comunicazioni sociali	La condotta consiste in una esposizione di informazioni non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero nell'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; deve essere tenuta con l'intenzione di ingannare il socio il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Le informazioni false o omesse debbono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica patrimoniale o finanziaria della società al
------------------------------------	--

	quale essa appartiene. La responsabilità si estende anche alla ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Falso in prospetto	La condotta criminosa consiste nell'espone, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni, che siano idonee ad indurre in errore i destinatari del prospetto; nell'occultamento, nei documenti sopra indicati, di dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari dei medesimi.
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione	Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione.
Impedito controllo	Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.
Formazione fittizia del capitale	Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione
Indebita restituzione dei conferimenti	La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori
Illegale ripartizione degli utili o delle riserve	Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali o della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Operazioni in pregiudizio dei creditori	La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	Il reato, introdotto dall'art. 31 della legge n. 262/2005, consiste nella violazione, da parte dell'amministratore o di un componente del consiglio di gestione, degli obblighi di comunicazione imposti dall'art. 2391, comma 1, c.c., il quale prevede che si dia notizia agli amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse, per conto proprio o di terzi, si

	abbia in una determinata operazione della società se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. Tale reato è, però, sanzionato ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 soltanto quando dal compimento dello stesso abbia tratto interesse o vantaggio la Società.
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.
Illecita influenza sull'assemblea	La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.
Aggiotaggio	La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.
Corruzione tra privati 2635 c.c. modificato dalla L. n.3 del 9 gennaio 2019	<p>L'Art.3 del D.Lgs.n.38 del 15 marzo 2017 recita: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni</p> <p>Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo</p> <p>Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà' denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste</p> <p>Le pene stabilite sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</p> <p>La misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.</p>

<p>Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635-bis c.c. modificato dalla L. n.3 del 9 gennaio 2019)</p>	<p>Il D.Lgs.n.38 del 15 marzo 2017 con l'art.4 ha introdotto il suddetto reato che recita: Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.</p>
<p>Pene accessorie (Art. 2635-ter c.c.)</p>	<p>Dopo l'articolo 2635-bis c.c. l'art.5 del D.Lgs.n.38 ha inserito l'Art. 2635-ter c.c. che recita: La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del Codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis c.c. secondo comma.».</p>

**REATI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE
DEMOCRATICO (art. 25 quater D.Lgs 231/01)**

<p>Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico</p>	<p>Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</p>
<p>Circostanze aggravanti e attenuanti (Art. 270 -bis 1 c.p. introdotto dal D.Lgsn.21 del 1 marzo 2018)</p>	<p>Per i reati commessi per finalità' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà', salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma.</p>

REATI DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (art. 25 quater D.Lgs 231/01)

<p>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</p>	<p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.</p>
---	---

<p align="center">REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (art. 25 quinquies D.Lgs 231/01)</p>	
<p>Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù</p>	<p>Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento</p>
<p>Prostituzione minorile</p>	<p>Il reato consiste nell'induzione alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero nel favoreggiamento o lo sfruttamento della prostituzione</p>
<p>Pornografia minorile</p>	<p>Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico o chi commercio del materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a Euro 258.228. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 2.582 ad Euro 51.645.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 1.549 a euro 5.164</p> <p>Nei casi previsti dal terzo e quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità</p>
<p>Detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori</p>	<p>Commette tale reato chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600-ter c.p., consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.</p>

Pornografia virtuale	<p>Il reato si configura quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.</p> <p>Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali</p>
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	<p>Commette il reato chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.</p>
Adescamento di minorenni	<p>Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli <u>600</u>, <u>600 bis</u>, <u>600 ter</u> e <u>600 quater c.p.</u>, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, <u>600 quinquies</u>, <u>609 bis</u>, <u>609 quater</u>, <u>609 quinquies</u> e <u>609 octies</u>, adesca un minore di anni sedici</p>
Tratta di persone ((Art. 601 c.p. modificato dal D.Lgsn.21 del 1° marzo 2018)	<p>È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità' sulla persona, ospita una o più' persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità' o approfittamento di una situazione di vulnerabilità', di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità', al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività' illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità' di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età'.</p>
Traffico di organi prelevati da persona vivente (Art.601-bis c.p. modificato dal D.Lgs.n.21 del 1° marzo 2018)	<p>Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000</p> <p>Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più' grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma».</p>

	ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno
Acquisto e alienazione di schiavi	Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	Chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno

ABUSO DI MERCATO (art. 25 sexies D.Lgs 231/01)	
Abuso di informazioni privilegiate	<p>La fattispecie punisce con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da 20.000 euro a 3.000.000 di Euro chiunque, essendo direttamente entrato in possesso di informazioni privilegiate per essere membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo di una società emittente, oppure per essere socio, ovvero per averla appresa nel corso e a causa di un'attività lavorativa privata o pubblica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni privilegiate acquisite nelle modalità sopra descritte (insider trading) ▪ Comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui si è preposti (a prescindere dalla circostanza che i terzi destinatari utilizzino effettivamente l'informazione comunicata per compiere operazioni) (tipping), o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 ▪ Raccomanda o induce altri, sulla base delle conoscenze ricavate dalle informazioni privilegiate delle quali è in possesso, a compiere taluna delle operazioni sopra indicate (tuyautage) <p>La fattispecie punisce con la stessa pena, inoltre, i soggetti che, entrando in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o della realizzazione di attività delittuose, compiono taluna delle azioni di cui sopra</p> <p>Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo</p>
Manipolazione del mercato	La fattispecie punisce con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da 20.000 euro a 5.000.000 di Euro chiunque diffonde notizie false (c.d. manipolazione informativa) o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. manipolazione negoziativa)

	<p>Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammessa, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 596/2014</p> <p>Si ha manipolazione informativa anche allorquando la creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati</p> <p>Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>La condotta costitutiva dei reati di manipolazione di mercato consiste: -Nella diffusione di notizie false -Nel compimento di operazioni simulate o di altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:</p> <p>a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)</p> <p>b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari</p> <p>c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).</p>
<p>Illeciti di abuso di mercato</p>	<p>Chi essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</p> <p>a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</p> <p>b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;</p> <p>c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a);</p> <p>2) essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al punto 1);</p>

<p>Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate Art. 187-bis D.Lgs.n.58/1998 (TUF)</p>	<p>La fattispecie di cui all'Art. 187-bis TUF punisce, con la sanzione amministrativa da 20.000 Euro 5.000.000 di Euro, sia le condotte realizzabili dagli insiders primari già punite come reato dall'Art. 184 TUF ("chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio"), sia quelle realizzate dagli insiders secondari, laddove la corrispondente fattispecie delittuosa attribuisce rilevanza esclusivamente alle condotte poste in essere dagli insiders primari</p> <p>L'unica differenza consiste nel fatto che i comportamenti degli insiders secondari sono puniti sia se sono commessi a titolo di dolo sia se commessi con colpa ("la sanzione prevista al comma 1" dell'Art. 187 bis "si applica a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti")</p> <p>Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo</p> <p>Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione</p>
<p>Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 Art.187-ter e quinquies inseriti dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018</p>	<p>La fattispecie di cui all'Art. 187-ter.1 inserito dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018 riguarda le sanzioni relative nei confronti di un ente o di una società in caso di violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2,4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto.</p>
<p>Manipolazione del mercato</p>	<p>Chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari;</p> <p>chiunque pone in essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari; b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale; c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente; d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

REATO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25 septies D.Lgs 231/01)

Omicidio colposo	La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Lesioni colpose gravi o gravissime	La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 25 octies D.Lgs 231/01)	
Ricettazione	Chi acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare”.
Riciclaggio	Chiunque “fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa”. Il delitto in esame sussiste anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	È il reato commesso da “chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. (Ricettazione) e 648-bis c.p. (Riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto
Autoriciclaggio	Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da

	ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa
indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (c.p., art. 493 ter)	<p>Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi.</p> <p>(D.Lgs.n.184 del 8 Novembre 2021 in merito all'attuazione della direttiva (UE) 2019/713, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti ha inserito nel D.Lgs231/01 l'Art.25-octies suddetta previsione di reato presupposto.</p>
detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (c.p., art. 493 quater)	<p>chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.</p> <p>(D.Lgs.n.184 del 8 Novembre 2021 in merito all'attuazione della direttiva (UE) 2019/713, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti ha inserito nel D.Lgs231/01 l'Art.25-octies suddetta previsione di reato presupposto.</p>

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25 novies D.Lgs 231/01)

Chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies⁶⁴ e 64-sexies⁶⁵, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis⁶⁶ e 102-ter⁶⁷, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati; chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di

	<p>eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater⁶⁸ ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102quinquies⁶⁹, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p> <p>chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'art. 1670, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p>
--	---

INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA (art. 25 decies D.Lgs 231/01)	
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

REATI AMBIENTALI (art. 25 undecies D.Lgs 231/01)	
Inquinamento ambientale	chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Disastro ambientale	Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo
Delitti colposi contro l'ambiente	Le ipotesi di reato si configurano nel caso in cui le fattispecie di inquinamento ambientale e di disastro ambientale siano cagionate colposamente
Traffico e abbandono di	Chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad

materiale ad alta radioattività	altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione i esemplari di specie animali o egetali selvatiche protette	Chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.	Chiunque, fuori dei casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione
Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata, in violazione delle prescrizioni autorizzative o delle Autorità competenti, con superamenti dei limiti fissati (art. 137 co. 2 e 3, co. 5 primo e secondo periodo), Violazione del divieto di scarico su suolo, sottosuolo o acque sotterranee (art. 137 co. 11), Scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali vietati (art. 137 co. 13).	Le varie ipotesi di reato si configurano nel caso di scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, ovvero nel caso di scarico di acque reflue industriali che superi i valori limite consentiti, o nel caso di scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento.
Attività di gestione rifiuti non autorizzata	Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del TUA Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187 del TUA, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b)86 del TUA
Bonifica siti	Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta	Commette reato chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei

dei registri obbligatori e dei formulari	rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto
Traffico illecito di rifiuti	Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) 87, del regolamento stesso.
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.	Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti
Sanzioni per il «superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria	Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V del TUA alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo
Inquinamento colposo e doloso	chiunque cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”.
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari Art. 258 D. Lgs. n. 152/2006 modificato da Art.4 del D.Lgs.n.116 del 3 settembre 2020	<p>L'Art.258 completamente rivisitato dall'Art.4 del D.Lgs.n.116 del 3 settembre 2020 intende punire con la sanzione amministrativa pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ I soggetti identificati nell' articolo 189 comma 3 che non effettuano la comunicazione annuale alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto in merito: <ul style="list-style-type: none"> a) Alla quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio b) Alla quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati c) Ai soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno d) Ai costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti e) Ai dati relativi alla raccolta differenziata f) Alle quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti. ▪ I soggetti identificati nell' articolo 190 comma 1 che omettono di tenere ovvero tengono in modo incompleto il registro di carico e scarico. <p>Nella eventualità di trasporto di rifiuti pericolosi o nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, se vengono fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o si fa uso di un certificato falso durante il trasporto si applica la pena dell' articolo 483 del Codice penale “<i>falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico</i>” con la reclusione fino a due anni.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ I soggetti che effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riportano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti ▪ I soggetti identificati nell'articolo 220 comma 2 che non effettuano la comunicazione annuale alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti in merito: <ul style="list-style-type: none"> a) Al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale b) Al tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale c) Alla quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale
--	---

REATI C.D. "TRANSNAZIONALI"	
Associazione per delinquere	La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti.
Associazione di tipo mafioso	L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri	L'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri si ha quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis c.p. (che punisce chi introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali). Coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze	L'associazione è finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti

stupefacenti e psicotrope	dall'art. 73 dello stesso D.P.R. n. 309/90 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
Disposizioni contro l'immigrazione clandestina	<p>Il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</p> <ul style="list-style-type: none"> - per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; - per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; - il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti”. <p>Il comma 3-ter dell’art. 12 prevede che le pene sono altresì aumentate “se i fatti di cui al terzo comma sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento”.</p>
Intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni	L’art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della “offerta o promessa di denaro o di altra utilità”, induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.
Intralcio alla giustizia: favoreggiamento personale	L’art. 378 c.p. reprime la condotta di chiunque, dopo che ha commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa.
Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (Art. 416-bis.1 c.p. introdotto	<p>Il D.Lgs.n.21 del 1 marzo 2018 ha introdotto l’articolo 416-bis.1 c.p. che recita</p> <p>Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà’.</p> <p>Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli del Codice penale 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.</p> <p>Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività' delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità' di polizia o l'autorità' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà’.</p> <p>Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.</p>

--	--

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (art. 25 duodecies D.Lgs 231/01)

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato	Le fattispecie di reato suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono soltanto quelle espressamente richiamate da determinati articoli del Decreto. In particolare, l'articolo 25-duodecies del Decreto prevede la seguente fattispecie di reato. lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12-bis, d.lgs. 286/1998)
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine. (Art.12, comma 1,1-bis,1-ter,1-quater,3-ter del D.Lgs.n.286/98 inseriti dalla L.161/2017, con modificazione del decreto-legge n.53 con L.77 del 8 agosto 2019)	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. se poi i fatti sono commessi per reclutare persone da destinare allo sfruttamento sessuale o per trarne profitto anche indiretto, la multa è di 25.000 euro per ogni persona La legge 161/2017 ha inserito i commi 1-bis,1-ter e 1-quater che stabiliscono le sanzioni pecuniarie a carico dell'ente

**RAZZISMO E XENOFOBIA
(art. 25 terdecies D.Lgs 231/01 introdotti dall' art. 30 L. 167/2017)**

Razzismo e xenofobia	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione commette reato chi: a) propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; 2. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Commette reato chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, chi promuove o dirige tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi.
-----------------------------	---

REATI TRIBUTARI

--	--

<p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)</p>	<p><i>L'Art.2 punisce chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</i></p> <p>Si riporta il testo dell'Art. 2 del D.L.gs 74 modificato al comma 1, con l'aggiunta del comma 2-bis.</p> <p>3. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</p> <p>4. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p> <p>Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dal comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.</p> <p>Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dal comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.</p> <p>Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>
<p>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)</p>	<p><i>L'Art.3 punisce chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti tende ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria.</i></p> <p>Si riporta il testo dell'Art. 3 del D.L.gs.n.74 modificato al comma 1</p> <p>1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ L'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila ▪ L'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

	<p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p> <p>Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>
<p>Dichiarazione infedele (Art. 4 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019 e inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)</p>	<p><i>L'Art.4 punisce chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica nella dichiarazione annuale elementi attivi o passivi diversi o inesistenti.</i></p> <p>Si riporta il testo dell'Art. 4 del D.L.gs.n.74</p> <p>1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni</p> <p>1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.</p> <p>1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).</p> <p>Per il delitto di dichiarazione infedele, previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>

<p>Omessa dichiarazione (Art. 5 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019 e inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)</p>	<p><i>L'Art.5 punisce il soggetto obbligato o il sostituto di imposta che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta una delle dichiarazioni relative a dette imposte</i></p> <p>Si riporta il testo dell'Art. 5 del D.L.gs.n.74</p> <p>1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.</p> <p>1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.</p> <p>2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.</p> <p>Per il delitto di omessa dichiarazione, previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.</p> <p>Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>
<p>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art.8 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)</p>	<p><i>L'Art.8 punisce chi emette fatture inesistenti per consentire evasione a terzi di imposte sui redditi o sul valore aggiunto</i></p> <p>Si riporta il testo dell'Art. 8 del D.L.gs.n.74 modificato al comma 1 e con l'aggiunta del comma 2-bis</p> <p>3. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</p> <p>4. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.</p> <p>2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p> <p>Per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote</p> <p>Per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote</p> <p>Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>

<p>Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art.10 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)</p>	<p><i>L'Art.10 punisce chi distrugge o occulta documentazione per evadere o far evadere imposte sui redditi o sul valore aggiunto</i></p> <p>Si riporta il testo dell'Art. 10 del D.L.gs 74 modificato al comma 1</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.</p> <p>Per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.</p> <p>Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo</p>
<p>Indebita compensazione (Art. 10-quater D.Lgs.n.74 inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)</p>	<p><i>L'Art.10-quater punisce chi vantando crediti non spettanti, li utilizza in compensazione su somme dovute</i></p> <p>Si riporta il testo dell'Art. 10-quater del D.L.gs.n.74</p> <p>1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.</p> <p>2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.</p> <p>Per il delitto di indebita compensazione, previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.</p> <p>Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 2, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>
<p>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art.11 D.Lgs.n.74)</p>	<p><i>L'Art.11 punisce chi, per non pagare imposte sui redditi o sul valore aggiunto o altro, si adopera per rendere inefficace la procedura di riscossione</i></p> <p>Si riporta il testo dell'Art. 11 del D.L.gs.n.74 e s.m.i.</p> <p>2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la</p>

	reclusione da un anno a sei anni.
--	-----------------------------------

